

Alfiero Grandi e Flavio Zanonato

la riforma del Catasto

Una tranquilla rivoluzione per un fisco più equo

Interviste di **Giuseppe Ciliberto**

Introduzione di **Mario Picardi**

La riforma del catasto, con il decentramento delle funzioni ai Comuni, vista come una tranquilla rivoluzione, nella consapevolezza che, una volta portata a termine, il risultato sarà una maggiore equità fiscale sugli immobili, un abbattimento dell'evasione e una semplificazione per i cittadini/contribuenti.

Una riforma istituzionale di prima grandezza, che si inserisce in un discorso di federalismo, necessaria al Paese perché "Catasto" vuol dire certezza della proprietà e fondamento per il prelievo fiscale.

Il sistema catasto, formato dopo l'unità d'Italia, era concepito per rispondere a un contesto di società significativamente statica e oggi dimostra la sua "età", apparendo inidoneo a recepire le profonde e radicali trasformazioni economiche, fondiarie, sociali, territoriali e urbane che hanno interessato e interessano l'Italia. Da qui la necessità di una riforma.

Alfiero Grandi

*Sottosegretario all'Economia e alle Finanze
con delega per la riforma del sistema catastale*

Flavio Zanonato

*Sindaco di Padova e responsabile
Lavori pubblici Urbanistica e Catasto ANCI*

Mario Picardi

Direttore dell'Agenzia del territorio

Giuseppe Ciliberto

Giornalista

Alfiero Grandi e Flavio Zanonato

LA RIFORMA DEL CATASTO

Una tranquilla rivoluzione per un fisco più equo

Interviste di **Giuseppe Ciliberto**

Introduzione di **Mario Picardi**

Sommario

Introduzione

di Mario Picardi

7

LA RIFORMA DEL CATASTO

Alfiero Grandi e Flavio Zanonato

Interviste di Giuseppe Ciliberto

La riforma del catasto prende forma	44
La riforma accelera il processo	49
Il nuovo catasto	53
La riforma degli estimi	62
Il decentramento può partire	70
I passi successivi	75
La riforma e il federalismo	77
Tiriamo le fila	81

Appendice documentaria

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articoli 65, 66 e 67

Dpcm 19 dicembre 2000

Dpcm 21 marzo 2001

Dpcm 21 luglio 2004

Protocollo d'intesa tra ministero Economia e Finanze,
ministero Affari Regionali e Autonomie Locali e Anci

28 settembre 2006

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) art. 1,
commi 195-200

Protocollo d'intesa Agenzia territorio/Anci 4 giugno 2007

1° Dpcm 14 giugno 2007

Protocollo d'intesa Agenzia territorio/Anci 17 luglio 2007

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) art. 1,
commi 206, 280, 281 e 357

2° Dpcm

Introduzione

di Mario Picardi*

Il sistema catastale in Italia: da gestione statale a gestione integrata con i Comuni

Premessa

La pubblicazione offre l'opportunità di svolgere una riflessione, *dal punto di vista gestionale*, sull'evoluzione e sulle prospettive del sistema catastale in Italia, nel momento in cui ha preso concreto avvio una nuova fase orientata al decentramento ai Comuni di parte delle relative funzioni.

La riflessione, utilizzando anche pregressi contributi delle strutture interne, parte da un rapido *excursus* sulle origini storiche e sulle caratteristiche strutturali del catasto nell'Italia post-unitaria, evidenzia i motivi di fondo della sua progressiva crisi e sottolinea l'obiettivo necessaria di una radicale e complessiva riforma del sistema concepito negli anni '30 del secolo scorso.

In questa prospettiva strategica, la trasformazione in atto poggia sulla forte e pervasiva innovazione tecnologica, realizzata dall'Agenzia del territorio, soprattutto nel corso degli ultimi anni. La completa informatizzazione degli archivi catastali e dei processi di aggiornamento e di

consultazione, ormai telematici e fruibili dagli studi dei professionisti e dalle stesse abitazioni dei cittadini, ha infatti mutato radicalmente il rapporto con l'Amministrazione, superando il vincolo spazio - temporale che obbligava gli uni e gli altri ad accedere fisicamente agli uffici.

La riflessione si conclude sottolineando come il successo dell'evoluzione complessiva è tuttavia subordinato alla piena consapevolezza, da parte di tutti gli attori coinvolti:

- della complessità del processo di decentramento in corso;
- dei concreti rischi presenti, anche di disarticolazione del sistema attuale e di regressione dei livelli di servizio raggiunti;
- della necessità di un processo attuativo fondato, oltre che sulla generale adesione, sull'ordinata predisposizione, a tutti i livelli, delle condizioni operative per l'esercizio delle funzioni nel nuovo scenario configurato dalla legge Finanziaria 2007.

La costruzione dei catasti terreni e urbano nello Stato unitario

Il "catasto", con un significato abbastanza vicino all'attuale, è presente in Italia fin dal XV secolo, allorché Firenze introdusse l'obbligo di presentazione di una dichiarazione contenente proprietà immobiliari, debiti, crediti e componenti del nucleo familiare. Nello stesso periodo venne istituita la *Gabella Possessionum*: una sorta di imposta fondiaria che gravava sui fondi e sulle case, basata su un catasto aggiornato periodicamente.

Nell'Italia pre-unitaria si contavano 9 distinti ambiti catastali, riferibili a: "Piemonte e Liguria", "Lombardo Veneto", "Ducato di Parma e Piacenza", "Ducato di Modena e Reggio", "Toscana", "Stato Pontificio", "Stato Napoletano", "Sicilia", "Sardegna", ciascuno comprendente

una serie di distinti catasti, con diverse metodologie di rilievo, di misura e di stima.

Già nel 1728 in Piemonte, venne costituito un catasto geometrico - particellare in tutto il territorio, costituito da 630 Comuni. Nel 1798 venne redatto l'estimo della Repubblica Ligure per formare un catasto provvisorio destinato esclusivamente alla riscossione del tributo.

Nello stesso periodo nacque "l'Antico Censo Milanese", meglio conosciuto come "Catasto di Maria Teresa". La cartografia, organizzata su fogli 1:2000, era realizzata a seguito di un rigoroso lavoro di rilevamento sul terreno, previa delimitazione delle singole particelle, con attribuzione della prima tariffa d'estimo, basata su qualità e classe.

Nel 1807 Napoleone stabilì, con editto, che venisse istituito un Catasto per l'intero territorio del Regno italico. Maria Luisa d'Austria ne proseguì l'opera nel Catasto parmense. Sempre come naturale prosecuzione del Catasto napoleonico, nel 1815 fu istituito il Nuovo Censo Milanese, che, a differenza del Vecchio, prevedeva che il censo fosse determinato dal reddito e non dal capitale.

Appare opportuno sottolineare la rilevanza sul piano politico – oltre che tecnico e fiscale – del "grande modello milanese".

Infatti superando la forte opposizione dei ceti privilegiati (il clero e l'aristocrazia erano possessori di due terzi del patrimonio immobiliare in Lombardia) e le insostenibili diversità locali, si posero le basi per una imposizione equa e fondata su criteri oggettivi ed uniformi. Il catasto assume così una configurazione moderna.

Il successo della riforma del censo milanese – come di seguito meglio descritto – rappresentò un momento di evoluzione dei sistemi catastali ed il relativo modello un riferimento non solo in Italia ma anche in Europa.

Nel 1816, con *motu proprio* del Papa, nacque il Catasto pontificio. Nel regno di Piemonte, nel 1855, si stabilì, come novità assoluta, che il rilevamento topografico catastale fosse appoggiato ad una vera e propria rete geodetica di triangolazione.

Si erano creati, quindi, tutti i presupposti, tecnici e scientifici, per fornire una idonea risposta alle esigenze, successive all'unificazione dell'Italia, di istituire un catasto unitario, attuale e attendibile.

Nei decenni post-unitari l'assetto socio-economico era largamente incentrato sull'agricoltura; la proprietà fondiaria costituiva il cespite principale per l'erario e la relativa imposta la voce di maggior gettito.

Il nuovo Stato eredita i diversi catasti degli stati pre-unitari ed intraprende la costruzione di un nuovo sistema nazionale per superare le diversità e quelle che oggi definiremmo rilevanti "sperequazioni".

Si tratta di un processo pluriennale, dal 1886 al 1956, ovviamente perturbato dalle guerre intercorse.

Catasto Terreni

Con la legge 1° marzo 1886 n. 3682 (Legge Messedaglia) nasce il catasto italiano.

Tutti i Comuni italiani si dovevano uniformare alla regola del "Nuovo catasto geometrico particellare", che prevedeva la registrazione delle proprietà dei terreni distinta da quella dei fabbricati ed istituiva ufficialmente il Nuovo Catasto Terreni ed il Catasto Edilizio Urbano.

L'articolo 1 così disponeva: "*Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; di perequare l'imposta*

fondiarìa; e ciò nei modi e nei termini prescritti negli articoli seguenti.”.

La legge prevedeva fra l'altro: l'accertamento dei possessi con convocazione sul posto dei possessori, la formazione di qualità e classi per procedere alla stima dei terreni con metodologie uniformi, la possibilità dei possessori di presentare eventuali reclami ed infine l'archiviazione in duplo delle mappe e dei libri fondiari.

Si trattava di un catasto geometrico, cioè derivante da rilievo topografico, volto a determinare forma ed estensione delle singole particelle, e particellare, in quanto le singole particelle dovevano essere distinte in funzione del possesso, della coltura e della capacità di reddito.

Sotto il profilo estimale le valutazioni dovevano essere effettuate con riferimento alla particella tipo; l'imponibile fiscale doveva essere commisurato al reddito dominicale medio, ordinario e continuativo, secondo un sistema di "classi e tariffe".

Il catasto nazionale avrebbe dovuto, comunque, avere caratteristiche di uniformità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale.

La legge Messedaglia, peraltro, prevedeva all'articolo 8 che *"con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile"*. Ma soprattutto, al fine di accelerare le operazioni catastali, le modalità di accertamento dei limiti di possesso furono semplificate, con minori garanzie nei confronti della certezza dei diritti, per cui tale legge non è mai intervenuta, consolidando una definizione del nostro catasto di tipo "non probatorio".

Dopo la prima guerra mondiale furono annessi all'Italia i territori della Venezia Giulia e Tridentina, nei quali era presente il catasto fondiario ex austriaco, strettamente connesso all'istituto del "libro fondiario". Tale catasto,

rustico, geometrico particellare e basato su qualità, classi e tariffe, come il nostro N.C.T., registra anche le variazioni dei diritti reali quali risultano, con pieno valore probatorio, nel libro fondiario. Sotto questo profilo si è parlato - da parte di alcuni autori - per il catasto ex austriaco, di un catasto a “probatorietà indiretta”.

Nel 1922 si stabilì che le particelle dovevano essere registrate in base allo stato di coltura agraria evidenziato al momento del classamento. In precedenza il reddito di una particella poteva variare soltanto a seguito di perenzione della medesima.

Nel 1931 fu emanato il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572. Per l’attuazione fu emanato il regolamento per l’esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 12 ottobre 1933, n. 1539).

Nel 1939 fu operata una importante Revisione Generale del Catasto con notevoli innovazioni in ambito estimale.

Nel 1956 il “Nuovo Catasto Terreni” entra in “conservazione”, sostituendo, dopo 70 anni, il vecchio Catasto Terreni.

Catasto Urbano

Le condizioni per la nascita del catasto fabbricati vennero poste nel 1865, allorché fu stabilita per legge la tassazione, in funzione del loro reddito, dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili.

Già nel 1870 fu introdotto l’obbligo della domanda di voltura.

Nel 1877 venne istituito il “Catasto Urbano” avente le seguenti caratteristiche: descrittivo della consistenza dell’immobile; riferito alle singole proprietà; globale, in quanto non diviso in unità immobiliari. L’aspetto geometrico e l’identificazione sulla mappa degli edifici veniva operata sul Catasto Terreni.

La progressiva evoluzione socio – economica attribuiva una sempre maggior rilevanza al patrimonio immobiliare urbano. Maturò, quindi, l’esigenza di disporre di uno strumento a supporto del prelievo tributario riguardante il reddito reale / presunto detraibile dal possesso di manufatti edilizi, dunque di un Catasto Edilizio Urbano.

Con la legge Messedaglia, come sopra accennato, nel 1886, fu istituito il “Catasto Edilizio Urbano”, evoluzione del “Catasto Urbano” del 1877.

Nel 1901 nacque la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici, mentre nel 1936 gli Uffici Tecnici Erariali sostituirono gli Uffici tecnici di Finanza e la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici divenne la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali.

Nel 1939 viene istituito il Nuovo Catasto Edilizio Urbano, con R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 1939, n. 1249 (rubricato “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”). Il N.C.E.U. è geometrico, per singole proprietà e “non globale”, avendo come unità di riferimento l’unità immobiliare urbana (u.i.u.), definita come ogni porzione immobiliare (ovvero immobile o insieme di immobili) sulla quale insistono omogenei diritti reali e caratterizzata da autonomia funzionale e produttiva.

Detta definizione, oltre a rispondere alla esigenza di articolare – in fase di formazione – un patrimonio edilizio fortemente differenziato nei caratteri funzionali, tipologici e costruttivi, anche all’attualità risulta pienamente idonea a soddisfare le molteplici istanze civili, civilistiche e fiscali rivolte all’istituto catastale.

Nello stesso anno la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali lascia i locali di via XX settembre in

Roma per occupare un palazzo di recente costruzione in via Merulana, fra le Basiliche di S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano, dotato fra l'altro di un'ampia sala per le visure catastali e di due biblioteche. Quel palazzo, opportunamente rinnovato, conserva a tutt'oggi il fascino inalterato della storia ed è la sede dell'attuale Agenzia del Territorio.

Anche nel settore del rilievo aereofotogrammetrico il Catasto dette il suo significativo contributo metodologico e scientifico. Tale metodo di rilievo, già in uso fin dal 1934 in modo sperimentale, impiegava fotocartografi e stereocomparatori. Nei successivi anni si passò dalla fase sperimentale a quella di produzione, infatti vennero rilevate sia planimetricamente che altimetricamente le Province di Terni e Viterbo e porzioni di quelle di Sondrio e Roma. Nel 1941 viene ufficializzato quindi il metodo aereofotogrammetrico per il rilevamento topografico del terreno anche a fini catastali.

Dopo la II guerra mondiale, a partire dal 1945, oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali, il Catasto ha operato anche in ambito storico – artistico; sono stati infatti allestiti alcuni pregevolissimi fogli relativi alla zona archeologica di Roma, specificando con tre diverse simbologie e coloriture i ruderi appartenenti all'età regia, a quella repubblicana ed a quella imperiale.

Nel 1949, con il D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, viene approvato il Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Come chiarito dall'articolo 3 del D.P.R. le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto

di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento.

Al 1957 risultano accertate 11.260.660 unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, 2.228.558 a destinazione speciale e particolare per un totale di 13.489.118 unità. Una cifra imponente, considerando le risorse umane e tecnologiche disponibili negli anni '50.

Nel 1962 il “Nuovo Catasto Edilizio Urbano” entra in conservazione e sostituisce il “Catasto Edilizio Urbano”, acquistando una maggiore autonomia dal catasto terreni.

In quella occasione il ministro delle Finanze Ezio Vanoni, dopo aver sottolineato la rilevanza delle operazioni compiute, sentì di precisare come, con la costituzione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, non si fosse concluso tutto il disegno di riforma e neppure la parte più rilevante, perchè rimaneva da soddisfare ancora la previsione di rendere probatorio l'istituto catastale, portata dal sopra richiamato art. 8 della Legge n. 3682/1886.

Peraltro, lo sforzo gravoso di rappresentare geometricamente la superficie e la distribuzione interna di ciascuna unità immobiliare (oltre che delle parti comuni) era sotteso proprio a questo specifico scopo.

Per la stessa finalità il citato statista, nella consapevolezza che un sistema giuridico è anche un efficace strumento fiscale ma non viceversa, istituì una apposita commissione.

Ma come è già stato fatto cenno in precedenza, le analisi e le proposizioni formulate dalla suddetta commissione non ebbero mai seguito, per cui nel tempo si è consolidato un catasto di tipo “non probatorio”.

Si chiude questo paragrafo con alcune significative righe integralmente tratte dalle Note Storiche rinvenibili sul sito Internet dell'Agenzia del territorio:

“Sarebbe retorica continuare la cronaca fino ai nostri giorni, queste poche righe infatti non possono e non

*vogliono essere esaustive di un'avventura che inizia con il termine **κατηστηκον** (dalla lingua greco-bizantina: registro) e che oggi si avvale di acronimi più friendly, come **SISTer**.*

Oggi l'Agenzia del territorio, erede legittima di un inestimabile patrimonio professionale, ma anche storico e culturale, si propone di potenziare le forze in campo attraverso un percorso caratterizzato, all'interno, dalla valorizzazione delle conoscenze e competenze della sua squadra, e, all'esterno, da una serie di servizi sempre più in linea con le esigenze di privati e professionisti che si rapportano con una struttura organizzativa complessa che intende accettare la sfida della competitività come la sua migliore pagina di storia, tutta ancora da scrivere.”.

La crisi del sistema

L'efficacia del sistema catastale, cioè la sua capacità di rappresentare fedelmente la consistenza ed i caratteri del patrimonio immobiliare nazionale, fondiario ed edilizio, la relativa titolarità ed i valori reddituali cui deve fare riferimento l'imposizione tributaria, è stata messa progressivamente in crisi, dai primi anni di funzionalità, in ragione di alcuni “fattori” negativamente convergenti.

Infatti, i valori catastali, definiti con riferimento all'epoca censuaria 1937-39, entrano in vigore solo nel 1962 (in concomitanza con l'entrata in conservazione del N.C.E.U), previa applicazione di coefficienti rivalutativi, quindi già affetti da una parziale obsolescenza.

Ma soprattutto successivamente il sistema, concepito per rispondere ad un contesto di società significativamente statica, si dimostra ben presto inidoneo a recepire le profonde e radicali trasformazioni economiche, fondiarie, sociali, territoriali ed urbane che interessano il Paese nel secondo dopoguerra, prima e dopo il cosiddetto “miracolo

economico”: la riforma agraria, la costruzione di grandi infrastrutture pubbliche, lo spostamento di masse di lavoratori dall’agricoltura all’industria e più recentemente ai servizi, l’enorme ampliamento, spesso disordinato, delle città di ogni dimensione ed infine le sostanziali variazioni negli standard tipologici ed edilizi del patrimonio immobiliare urbano. In particolare l’attività edilizia assume una rilevanza economica enorme, dapprima con le nuove edificazioni e successivamente, da quando il reddito sociale complessivo lo consente, anche con la ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio pregresso.

Molto spesso, però, l’obbligo di legge dei possessori di assicurare l’aggiornamento del censimento originario effettuato nella fase di impianto, sia in sede di nuova edificazione (accatastamento), sia in sede di ristrutturazione del patrimonio edilizio pregresso (variazione), viene disatteso, determinandosi così una progressiva divaricazione tra la consistenza fisica del patrimonio e la sua rappresentazione in catasto.

A ciò ha potuto porre rimedio solo parzialmente l’iniziativa degli uffici catastali, attraverso la ricognizione periodica delle trasformazioni territoriali, urbanistiche ed edilizie realizzatesi, in ragione sia della mancanza di adeguati strumenti normativi, sia per il rilevante impegno di lavoro richiesto, laddove le risorse disponibili sono state più o meno periodicamente “distratte” da attività contingenti e straordinarie, con particolare riferimento a quelle derivanti dai massicci afflussi degli aggiornamenti catastali conseguenti a condoni edilizi.

Del resto, la stessa attività comunale di vigilanza, finalizzata ad individuare e sanzionare l’abusivismo edilizio, che avrebbe potuto alimentare gli accertamenti d’ufficio, non è riuscita, nel corso dei decenni, ad arginare questi fenomeni, in un Paese nel quale sono prevalsi, in moltissime realtà,

l'uso dissennato del territorio, l'abusivismo e, in genere, la scarsa propensione al rispetto delle norme. Si pensi, in proposito, che le stesse opere pubbliche non sono state, in buona parte, tempestivamente proposte al catasto per gli aggiornamenti del caso e che, negli ultimi anni, è stato disatteso lo stesso obbligo comunale di realizzare il catasto delle aree interessate dagli incendi.

I condoni edilizi degli anni '80 e '90 fanno emergere il fenomeno dell'abusivismo in tutta la sua ampiezza e determinano "*l'allagamento*" degli uffici catastali con milioni di pratiche, che determinano "*l'intasamento*" dei processi di aggiornamento degli archivi. Tale situazione ha trovato soluzione grazie, soprattutto, al piano di smaltimento di circa 15,5 milioni di pratiche, realizzato dall'Agenzia del territorio, in particolare tra il 2001 ed il 2004, con ampio ricorso al "telelavoro".

Parallelamente, a seguito sia delle profonde trasformazioni richiamate sia delle dinamiche dei mercati, sono venuti modificandosi profondamente i valori degli immobili ed i conseguenti redditi ritraibili – in termini assoluti e differenziali tra le diverse aree geografiche - sui quali deve basarsi l'imposizione fiscale, ma non si è realizzato alcun aggiornamento a fini tributari, fino agli anni '90.

In effetti, anche la suddetta revisione, attuata tra il 1990 ed il 1991, lungi dal recepire nel sistema le nuove zonizzazioni delle città prodotte dalle dinamiche urbanistiche e di mercato e le nuove tipologie edilizie e funzionali, e dal promuovere l'aggiornamento della redditività delle unità immobiliari in funzione delle nuove geografie di valori immobiliari nei tessuti urbani, risultò del tutto inadeguata, essendo stata effettuata attraverso il solo aggiornamento delle tariffe d'estimo, conseguendo una rivalutazione monetaria degli estimi senza una rilettura economica del patrimonio immobiliare.

Come già evidenziato, non è mai stata attuata una revisione generale del classamento per aggiornare e perequare i redditi delle singole unità immobiliari, attesa la totale assenza dei presupposti tecnici, oltre che finanziari. Parimenti non è mai stato aggiornato il quadro generale delle categorie al fine di integrare i nuovi segmenti tipologici proposti dal mercato, sicché in talune categorie sussiste un coacervo di immobili aventi usi e funzioni assai diversificati. A ciò si devono aggiungere, come già evidenziato, i mancati “adempimenti di parte” di una vasta platea di titolari di diritti reali su immobili, interessati da lavori di ristrutturazione o riqualificazione degli edifici e delle unità immobiliari.

La storia del sistema catastale, sopra sinteticamente rappresentata, conferma in modo chiaro la strutturale inidoneità del sistema concepito negli anni '30 del secolo scorso, adatto a “rappresentare” un ambiente socio – economico relativamente statico, a “seguirne” efficacemente l'evoluzione, quando questa ha assunto velocità e caratteristiche radicalmente nuove.

L'assenza praticamente assoluta di significativi processi revisionali, le altre circostanze sopra richiamate e la conseguente staticità degli estimi, a fronte delle richiamate radicali trasformazioni economiche e territoriali, hanno prodotto nel tempo un progressivo scollamento tra la realtà dei valori reddituali espressa dal mercato e quella rappresentata in catasto, provocando distorsioni sempre più profonde nella valutazione della base imponibile di ciascuna unità immobiliare.

In definitiva, il sistema dei valori catastali, incardinato nei quadri tariffari delle zone censuarie, risulta riferito alla fine degli anni '80 (a seguito della revisione delle tariffe d'estimo intervenuta all'inizio degli anni '90), mentre il modello estimativo è ancora sostanzialmente quello previsto dalla legge istitutiva del 1939 e del relativo regolamento del

1949, così come l'analisi fisica ed economica del territorio è ferma all'epoca di formazione, sviluppata a cavallo della seconda guerra mondiale.

Le uniche forme di aggiornamento, promosse localmente dagli uffici per integrare i quadri di categorie, classi e tariffe, hanno finito col produrre, in prevalenza, ulteriori sperequazioni, perché i nuovi riferimenti estimativi sono stati applicati solo per le costruzioni e variazioni prodotte successivamente alle integrazioni, senza procedere ad un riclassamento perequativo del patrimonio precedentemente censito (cosa che doveva essere realizzata attraverso una revisione generale degli estimi fondata non solo sull'adeguamento ed aggiornamento delle tariffe ma anche dei criteri a base del classamento).

Infine, poiché il riferimento alle «unità-tipo», mediante le quali fu costruito il quadro tariffario di ciascuna zona censuaria, ha perso di significato nel tempo, le modalità di classamento si sono adeguate ad un metodo comparativo sull'insieme delle unità immobiliari adiacenti, e ciò ha generato un effetto di schiacciamento sul classamento prevalente nel territorio circostante per i nuovi accatastamenti e per le variazioni catastali.

Il sistema catastale, progettato in ante-guerra ed impiantato nel dopo-guerra per costituire lo strumento per un'equa imposizione immobiliare, non è, quindi, più rispondente, ormai da tempo, a questa importante finalità istituzionale, rappresentando all'attualità una fotografia molto sfocata delle effettiva realtà territoriale ed economica.

Queste considerazioni, peraltro, non sono nuove, tanto è che già nel 1978, in occasione delle fasi istruttorie per l'emanazione della disciplina sull'«equo canone», non fu possibile assumere a riferimento il catasto perché le deficienze del sistema estimativo catastale ne impedivano un uso generalizzato ed affidabile.

Analogamente, per il catasto terreni è stata effettuata solo una revisione generale degli estimi negli anni 1980 e 1981, tuttora in vigore, con riferimento al biennio economico 1978-1979, ma senza effettuare una revisione generale del classamento.

L'insostenibile attuale sperequazione e la necessità di una riforma

Il tempo trascorso ha aggravato la situazione. Infatti, il nuovo ciclo immobiliare, avviatosi dal 1997 e ancora in atto, ancorché in decelerazione, ha provocato un generalizzato aumento dei valori degli immobili e dei redditi da fabbricati, incrementando ulteriormente i *differenziali di valori* tra le *diverse zone di una città e tra i comuni di una stessa provincia*, con evidenti *riflessi distorsivi*. Le gerarchie dei valori posizionali sono mutati. Basti considerare, per fare un solo esempio, che nell'ambito dei capoluoghi di provincia, tra il I semestre 2001 ed il II semestre 2007 le quotazioni medie in €/mq delle abitazioni sono aumentate da un minimo del 17,20% (Sondrio) ad un massimo di circa il 118% (Roma).



L'insieme delle distorsioni (mancati riclassamenti delle unità immobiliari e differenziali di crescita di valori e redditi tra diversi territori e tra zone diverse di uno stesso territorio comunale) provoca una profonda iniquità nella tassazione immobiliare, rendendo problematico qualunque intervento di politica tributaria. Peraltro dette iniquità hanno acquistato spessore maggiore e massima visibilità in seguito all'introduzione dell'Ici, a ragione sia dell'entità del nuovo prelievo tributario, sia dei semplificati meccanismi previsti dal legislatore per la trasformazione dei redditi catastali in valori patrimoniali (convenzionali).


Per completare il quadro degli effetti distorsivi, si deve aggiungere che lo strumento selettivo per l'accesso ai servizi

sociali di *welfare* è l'«Indicatore della Situazione Economica Equivalente» (ISEE), che viene determinato tenendo conto anche del patrimonio immobiliare valutato su «base catastale» (il valore imponibile a fini Ici). Se tale valutazione presenta forti elementi di iniquità, essi si riverberano, amplificando l'iniquità stessa, anche sull'accesso alle prestazioni dei servizi sociali, incidendo in modo più significativo sui segmenti meno abbienti della popolazione.

Una rappresentazione significativa della forte variabilità degli aspetti sperequativi del sistema in funzione dei contesti territoriali è offerta da alcune elaborazioni grafiche, che evidenziano i *differenziali* rilevati in quattro zone, rispettivamente di Milano, Roma e Napoli, *tra i Valori Medi Catastali* (colonna di sinistra) ed i *Valori Medi di Mercato* (colonna di destra), espressi in Euro al Metro quadrato.

Si intende per valore medio catastale il valore imponibile medio a fini Ici e per valore medio di mercato la media aritmetica dei valori centrali delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare riscontrate in ciascuna zona territoriale.





Colonna azzurra di sinistra = Valori medi catastali; Colonna viola di destra = Valori medi di mercato.

Risulta in modo evidente ed inequivocabile come nelle zone centrali di tutte le città considerate i differenziali tra i valori catastali, su cui si basa l'Ici, e quelli di mercato, siano largamente superiori ai differenziali delle zone periferiche. *Ciò comporta che i residenti in periferia paghino un'imposta Ici proporzionalmente molto superiore a quella pagata dai residenti nelle zone centrali.*

La rimozione di tali profonde ed inaccettabili iniquità, come già affermato, deve essere lo scopo fondamentale della riforma complessiva del sistema estimativo dei fabbricati, cioè del sistema catastale vigente.

Riforma radicale del sistema catastale, si sottolinea, e non revisione dello stesso sulla base degli attuali criteri vigenti, soprattutto per i seguenti motivi:

- **il costo:** rimanere nel quadro del sistema catastale vigente, attraverso la sua revisione ed aggiornamento, richiederebbe un impegno di risorse non inferiore a

quello prevedibilmente richiesto per la riforma, ed anzi sicuramente prossimo a quello richiesto per l'impianto originario. Sarebbe una operazione, oltre che molto costosa, pressoché impossibile, attesa la necessità di acquisire informazioni oggi indisponibili nelle banche dati, per compiere il riclassamento delle unità immobiliari ordinarie (abitative);

- **i limiti intrinseci:** rimanere nell'attuale sistema estimativo, anche se revisionato, significherebbe conservare due rilevanti limiti intrinseci:
 - l'inadeguatezza strutturale del sistema vigente a recepire con la dovuta tempestività i mutamenti urbanistici e le variazioni di mercato, con l'inevitabile rapido degrado delle risultanze;
 - la permanenza dei margini di soggettività e discrezionalità dell'attribuzione alle unità immobiliari della categoria e della classe di merito da parte di un operatore catastale sulla base di una proposta di classamento formulata dal professionista privato, con riferimento sintetico - comparativo alle ormai inadeguate "unità tipo", e sulla base dell'esperienza personale.

Al contrario, la necessaria radicale riforma deve assicurare quei requisiti minimi di *oggettività della stima*, in funzione delle caratteristiche maggiormente incidenti sull'apprezzamento delle stesse da parte del mercato, e sulla base di criteri e modelli metodologici *trasparenti e garanti dell'uniformità applicativa a livello nazionale*.

In conclusione: la convinzione espressa in questi anni dall'Agenzia del territorio è che non esistono alternative "*semplici*" o "*più semplici*" per affrontare il tema della revisione dei valori catastali, ma che *il sistema va mutato radicalmente*.

A tal fine, in attuazione degli atti d'indirizzo del ministero dell'Economia e delle Finanze, succedutesi nelle ultime due legislature, l'Agenzia si è fortemente impegnata in uno specifico Progetto che, a partire da una ricognizione delle riforme avviate e realizzate in alcuni Paesi europei (Spagna ed Olanda, in particolare), ha prodotto studi, analisi e sperimentazioni che costituiscono adeguato supporto per le scelte dell'Autorità Politica e del Parlamento.

Secondo le risultanze degli studi e delle sperimentazioni realizzati, i principali caratteri della necessaria riforma dovrebbero essere i seguenti:

- perseguire l'**equità fiscale**:
 - lo sforzo contributivo, riconducibile alla proprietà immobiliare, deve essere misurato attraverso criteri di apprezzamento del mercato;
 - la misura delle prossimità dell'imponibile rispetto al valore di mercato deve essere sostanzialmente eguale fra gli immobili;
 - il sistema di valutazione deve contenere al minimo l'area del dissenso dei contribuenti;
 - il dissenso deve essere, anzi, opportunità per l'acquisizione di informazioni e il progressivo perfezionamento del sistema;
- essere **trasparente** e **comprensibile**. I meccanismi valutativi e i criteri di determinazione dell'imponibile devono essere:
 - semplici, "afferrabili" dai contribuenti ed utilizzabili dai cittadini;
 - condivisi da tutti i soggetti (loro rappresentanze) che utilizzano a vario titolo il sistema informativo catastale e dei valori imponibili (uffici comunali, notai, geometri, ecc.);

- condivisi e compartecipati dai soggetti istituzionali che beneficiano del gettito fiscale derivante dagli immobili (Stato, Comuni);
- essere **dinamico e in costante perfezionamento**:
 - seguire ed adattarsi periodicamente ai cambiamenti del mercato e degli assetti territoriali, operando in modo automatico sui parametri;
 - alimentarsi permanentemente di elementi di affinamento, consentendo l'introduzione sistematica di correzioni e di integrazioni. Poiché il sistema valutativo si fonda sulla qualità dei dati tecnico-descrittivi degli immobili e sui dati economici espressi dal mercato, devono essere promosse azioni specifiche atte ad armonizzare i contenuti degli atti di aggiornamento catastale alle finalità in esame ed a favorire sistemi di rilevazione omogenei, completi e veritieri delle transazioni immobiliari;
- garantire la **certezza dell'operatività**, in tempi ragionevolmente limitati e **l'efficienza gestionale**. In particolare deve:
 - minimizzare i costi complessivi di impianto e di gestione a regime per il sistema Paese (anche tenuto conto dei potenziali recuperi di aree di elusione/evasione), in funzione della massima semplificazione del sistema (compatibile con la qualità attesa dei risultati) e della previsione di modalità gestionali prevalentemente automatiche;
 - impegnare al meglio le risorse dell'Agenzia e dei Comuni per ottenere i migliori risultati sul territorio;
 - essere organico ai processi riformatori di federalismo fiscale ed amministrativo (decentramento di funzioni e competenze).

L’Agenzia del territorio auspica, quindi, che la nuova Legislatura consenta, fin dal suo inizio, lo sviluppo di un approfondito confronto su questa tematica, tra le forze politiche, sociali ed economiche, con l’indispensabile concorso delle competenze accademiche e del mondo professionale, per realizzare quella riforma del sistema catastale storicamente ed obiettivamente necessaria nell’interesse del Paese.

Qualità dei Servizi e dei Dati per l’Anagrafe Immobiliare Integrata

Per lo smaltimento dell’arretrato di 15,5 milioni di pratiche, è stato organizzato un complesso sistema di “trattazione in remoto” di carichi di lavoro, che ha costituito uno dei più significativi esempi di “telelavoro” realizzati nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana, come rilevato da uno studio del Dipartimento della Funzione Pubblica. L’importante risultato conseguito ha consentito all’Agenzia, dal 2005, di concentrare gli sforzi sullo sviluppo:

- della *Qualità dei servizi*, con la definizione di standard di riferimento per ciascun Ufficio provinciale e l’attivazione, ormai consolidata, di un Sistema nazionale di monitoraggio del loro rispetto, che fornirà anche ai Comuni la reportistica mensile relativa ai servizi direttamente gestiti. E’ altresì in corso, dal 2007, un *Progetto Front-Office* con la formazione di alcune migliaia di operatori di sportello.
- del *Progetto Anagrafe Immobiliare Integrata (A.I.I.)*, avente l’obiettivo, come insito nella denominazione e come compito espressamente attribuito all’Agenzia dal D. Lgs. 300/99, di pervenire ad una banca dati unitaria nazionale relativa agli immobili, di *qualità* sempre maggiore, con la *visibilità contestuale delle informazioni* relative sia alla *consistenza e descrizione fisica* sia ai

soggetti titolari dei diritti giuridici di possesso, spettando all'Agenzia il compito di assicurarne l'aggiornamento e la conservazione, nonché la tenuta dei registri di pubblicità immobiliare.

L'Agenzia, infatti, presidia, con il supporto tecnico del partner tecnologico Sogei, l'aggiornamento e la consultazione di tre banche dati, relative a:

- *catasto fabbricati* (circa 56 milioni di unità immobiliari urbane censite, con i dati tecnici e di possesso; in maggioranza con rappresentazione planimetrica e di superficie)
- *catasto terreni* (circa 60 milioni di particelle, con dati di possesso, rappresentazione cartografica e dati reddituali; circa 5.500.000 con rappresentazione cartografica e dati di possesso; 16.600.000 con la sola rappresentazione cartografica)
- *registri di pubblicità immobiliare* (contenenti 30 milioni di note pre – automazione e 45,5 milioni di note meccanizzate, presentate post – automazione; esse riguardano atti di compravendita, successioni, ipoteche, ecc., afferenti ai diritti reali sul patrimonio immobiliare).

In funzione dell'A.I.I., è stata ulteriormente implementata l'infrastrutturazione informatica del patrimonio informativo dell'Agenzia:

- costituendo la banca dati informatizzata delle planimetrie delle unità immobiliari urbane (attualmente disponibile in tutte le Province, salvo Trento e Bolzano in cui il catasto è gestito dalle Province Autonome)
- informatizzando il 92,6% delle formalità di pubblicità immobiliare del ventennio pre – automazione (giugno 2007).

Ai fini dell'integrazione, si è proceduto all'unificazione degli identificativi catastali fra catasto terreni e catasto urbano per il 93% dei fogli di mappa (giugno 2007).

Nel 2004 l'Agenzia ha realizzato la migrazione di tutte le applicazioni per la gestione delle banche dati catastali in architettura web; una analoga operazione è in completamento per la pubblicità immobiliare, anche con la centralizzazione dei sistemi, creando così le condizioni per la costituzione dell'A.I.I..

Le prime attività finalizzate al miglioramento della qualità dei dati, negli anni scorsi, sono consistite, principalmente, nella bonifica dei toponimi (allineando i toponimi catastali con quelli comunali) per circa 4,1 milioni di toponimi, nonché nella verifica - allineamento dei codici fiscali e nella codificazione delle informazioni gestite.

L'attenzione alla qualità dei dati è aumentata progressivamente, essendo evidente che l'efficacia con la quale l'Agenzia del territorio può e potrà assolvere ai suoi compiti istituzionali è intimamente correlata alla qualità delle basi informative da essa gestite. I servizi forniti ai cittadini e il supporto reso alle Pubbliche Amministrazioni per la fiscalità e il governo del territorio hanno un valore commisurato esclusivamente al grado di completezza, coerenza ed, in generale, di corrispondenza dei dati gestiti, che vengono aggiornati sulla base delle dichiarazioni di parte, con quella che è la realtà immobiliare presente sul territorio. Il fenomeno è di una certa complessità e, per poterlo padroneggiare, l'Agenzia ha sviluppato un modello di classificazione delle tipologie di difformità tra basi informative e situazione reale e delle rispettive cause, di cui al grafico della pagina seguente.


Una tassonomia, che copra l'intero spettro delle possibili cause di errore, permette una rappresentazione ordinata delle attività svolte e delle iniziative pianificate, nonché una più

agevole individuazione dell'ambito di responsabilità nel quale si colloca l'origine dell'errore.

L'incoerenza fra la realtà dell'immobile e la situazione catastale può essere dovuta ad una pluralità di cause sommatesi nel tempo. Tale discrepanza può essere scomposta in segmenti distinti per natura e tipo di intervento correttivo. Si rileva, allora, come dal lato utente si faccia riferimento alla mancata trasmissione di informazioni da cittadini e da altri soggetti istituzionali, mentre dal lato dell'Amministrazione a ritardi e complessità nella trattazione degli atti di aggiornamento ed all'errata acquisizione di dati.

Il miglioramento continuo della Qualità dei Dati è diventato un obiettivo permanente dell'Agenzia e dovrà trovare nei prossimi anni ulteriori sviluppi con il concorso dei Comuni coinvolti dal decentramento di parte delle funzioni catastali. Per definire le azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei dati l'Agenzia ha elaborato un apposito modello, rappresentato dalla seguente figura:

Modello della Qualità dei Dati



Come si vede, il fenomeno è scomponibile in due parti, rispettivamente rientranti nel dominio *degli Utenti ed in quello dell’Agenzia*. A partire da tale *segmentazione*, sono state individuate una *serie di cause* determinanti alcune situazioni d’incoerenza nella qualità dei dati e per ciascuna di esse le *azioni* che possono essere poste in essere dall’Agenzia e/o promosse presso il mondo degli Utenti professionali, tenendo conto che, in base alla vigente normativa, a questi ultimi è delegata dal cittadino, la predisposizione degli atti di aggiornamento sia per il catasto che per la pubblicità immobiliare.

La pianificazione e programmazione temporale delle azioni alimenta il *Piano per il miglioramento della qualità dei dati*, cui parteciperanno anche in Comuni che avranno assunto la gestione diretta delle funzioni catastali di propria competenza. E’ stato, altresì, definito un *Indicatore sintetico della Qualità dei Dati*, assunto nella Convenzione ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia, con il quale monitorare i progressi conseguiti.

Ulteriori contributi al miglioramento della qualità dei dati potranno venire dal proseguimento **dell’azione di semplificazione ed innovazione amministrativa e normativa**. Nel solco tracciato dall’attribuzione del valore legale al titolo digitale trasmesso telematicamente dai Notai, per l’aggiornamento contestuale dei registri di pubblicità immobiliare, per la voltura catastale automatica e per l’assolvimento dell’imposta di registro, potranno assumere rilevanza altre innovazioni, quali l’inoltro telematico all’amministrazione della denuncia digitale di successione e l’obbligatorietà della voltura catastale conseguente agli atti comportanti variazioni societarie di varia natura, al momento recepite solo nel registro delle imprese.

Infine, merita sottolineare che, in prospettiva, la realizzazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata,

caratterizzata da dati di qualità sempre maggiore, consentirà di affiancare alla valenza fiscale quella civilistica, attraverso un percorso di avvicinamento all'obiettivo di "probatorietà" dei dati soggettivi ed oggettivi conservati dall'Anagrafe stessa, come già previsto dal legislatore con la richiamata legge istitutiva del Catasto Terreni.

In tale ipotesi potrà essere offerto al Paese un ulteriore rilevante servizio a supporto della trasparenza e della qualità dei rapporti sociali, nonché delle politiche di governo e amministrazione del territorio e dei servizi pubblici.

Telematizzazione dei servizi

Da anni, ormai, i Professionisti (Notai e Tecnici) ed i Comuni hanno a disposizione l'accesso telematico per la consultazione delle banche dati, sia catastali sia di pubblicità immobiliare, tramite il sistema SISTer, ovvero sportelli comunali decentrati.

Recentemente, una novità significativa è stata introdotta, nel 2006, dall'evoluzione normativa che ha reso gratuita la visura catastale, eliminando le problematiche connesse al pagamento dei tributi ed aprendo la strada alla consultazione telematica, via internet, anche da parte dei singoli cittadini. Essi hanno ora la possibilità di consultare da casa, mediante il proprio codice fiscale, la rendita catastale del proprio immobile, ottenere la stampa degli elementi essenziali della visura catastale e, inoltre, eseguire ispezioni ipotecarie.

Tradizionalmente l'aggiornamento delle banche dati avveniva, come tuttora presso altre amministrazioni, mediante il recapito fisico presso gli uffici, da parte degli utenti, dei documenti cartacei contenenti le informazioni del caso.

La prima innovazione in proposito, nel 2002, è consistita nell'invio telematico da parte dei Notai dei titoli per l'aggiornamento dei registri di pubblicità immobiliare, con

cui, contestualmente, si aggiornano anche i dati di possesso delle banche dati catastali e si alimentano i dati dell’Agenzia delle Entrate riguardanti l’imposta di registro (Unidoc). Perdurava, tuttavia, l’obbligo di successiva presentazione del titolo cartaceo.

La recente evoluzione normativa attribuisce valore legale all’invio telematico dell’atto, superando la residua necessità di presentazione dell’atto cartaceo, e, nel 2008 il meccanismo sarà posto a regime.

Sul fronte catastale è operativo, facoltativamente per ora, l’invio da parte dei Tecnici degli atti di aggiornamento dei catasti terreni e fabbricati, ed il meccanismo di interlocuzione sarà quello sopra descritto.

Per la realizzazione delle soluzioni citate, l’Agenzia sviluppa da anni uno specifico “Progetto Dematerializzazione dei Documenti”, in coerenza con le linee guida di e-government per la realizzazione della cosiddetta “amministrazione digitale”.

La cooperazione Stato – Comuni nell’evoluzione del decentramento

Dopo anni di incertezza, il processo di decentramento è ormai entrato nella fase attuativa, resa possibile dalla Finanziaria 2007 che, risolvendo l’astrattezza e l’eccessiva rigidità della normativa originaria del 1998, ha più efficacemente ridefinito la ripartizione delle funzioni catastali tra lo Stato ed i Comuni, così come rappresentata dal grafico di cui alla pagina seguente. Detto grafico, con esclusione delle funzioni riconducibili esclusivamente allo Stato, configura un macro – processo di *gestione integrata* del *Sistema catastale unitario nazionale*, nel quale sono attribuite:

- allo Stato, e per esso all’Agenzia del territorio, *a monte*, le fondamentali funzioni di riforma,

definizione metodologica e procedurale; *a valle*, quelle di controllo della qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti, nonché di coordinamento delle funzioni dello Stato e dei Comuni.

In proposito l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007 prescrive: *“L’Agenzia del territorio effettua il costante adeguamento e controllo della qualità della base dati e dei processi di aggiornamento riguardanti i Comuni convenzionati nelle varie possibilità previste dal presente decreto, secondo i programmi, gli obiettivi e gli indicatori definiti nella convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze”*;

- ai Comuni le funzioni di aggiornamento ed utilizzazione degli atti e dei dati catastali, nonché di *partecipazione* al processo di determinazione degli estimi catastali;
- allo Stato, e per esso all’Agenzia del territorio, compete, inoltre, *la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento*, oltre alle funzioni connesse al ruolo di ente cartografico.


L’Agenzia, nell’esercizio del ruolo affidatole di garantire l’unitarietà del sistema e dei flussi di aggiornamento, mette a disposizione dei comuni la stessa infrastruttura tecnologica utilizzata dai propri uffici provinciali per la consultazione e l’aggiornamento delle banche dati catastali, ed i sistemi di sicurezza saranno gli stessi già in funzione per gli uffici provinciali.

I comuni, inoltre, avranno a disposizione due canali per gli scambi informativi massivi con l’Agenzia:

- quelli di maggiori dimensioni potranno accedere alle banche dati catastali mediante il Sistema Pubblico di Connettività;
- per i comuni più piccoli la funzione di consultazione e di accesso alle banche dati potrà essere svolta via internet, utilizzando il Portale per i Comuni.

La ripartizione delle funzioni del “macro-processo” di gestione del catasto

(D. Lgs. 112/98, come modificato dalla Legge Finanziaria 2007)



L'attuazione del decentramento può recare un grande contributo:

- al miglioramento della qualità dei dati ed all'implementazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
- al recupero dell'evasione e dell'elusione fiscali;

- all'integrazione dei processi amministrativi interistituzionali, che, al di là dell'utile "scambio di dati", costituisce la vera prospettiva dell'innovazione amministrativa.

Per il primi due punti, infatti, rileveranno la disponibilità diretta delle informazioni connesse all'esercizio delle funzioni, già di esclusiva competenza comunale, relative alla pianificazione urbanistica, alla regolazione dell'attività edilizia ed alla vigilanza edilizia.

Per il terzo punto, assume particolare rilievo l'effettiva definizione e realizzazione del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE), la cui introduzione è stata prevista dall'art. 34 - *quinquies* del D.L. 10.1.2006, n. 4, convertito nella L. 9.3.2006, n. 80.

Con il MUDE potranno essere acquisiti in modo contestuale, nell'ambito di un unico processo amministrativo, sia le informazioni relative all'attività edilizia, previste dalle norme comunali regolanti il Permesso di Costruire e la Dichiarazione d'Inizio Attività, sia le informazioni relative all'accatastamento o alle variazioni dello stesso, previste dalle metodologie catastali definite dall'Agenzia del territorio, con il contestuale aggiornamento delle banche dati comunali (attività edilizia) e della banca dati catastale. L'importanza del MUDE, anche come esempio paradigmatico per altri settori della pubblica amministrazione, consiste nell'acquisire "all'origine, contestualmente e nell'ambito di un unico processo amministrativo" quelle informazioni che finora venivano acquisite, o meglio avrebbero dovuto essere acquisite su presentazione della "parte", nell'ambito di distinti ed asincroni processi amministrativi.

E' evidente la necessità che questo processo passi attraverso una canalizzazione centrale delle informazioni, che rafforza così la struttura unitaria nazionale, e l'utilizzo operativo in

sede locale delle stesse, con tutte le dovute partecipazioni in sede decisionale, ma anche con l'obbligo di aderire ad una visione unitaria. Diversamente il rischio di frammentazione del sistema e di polverizzazione delle procedure sarebbe assai ampio. La prima strada, inoltre, è quella che assicura la maggiore efficienza al sistema complessivo.

I vantaggi conseguibili con il decentramento saranno ulteriormente potenziati dall'Agenzia del territorio con attività di integrazione dei dati catastali con quelli di altre pubbliche amministrazioni centrali e sviluppando, a livello nazionale, la collaborazione con le categorie professionali e gli intermediari fiscali.

La cooperazione con i Comuni potrà, inoltre, esplicitarsi in diversi campi di comune interesse e competenza, tra cui, in particolare, quello della stima diretta delle categorie speciali (impianti industriali, centrali elettriche, centri commerciali, ecc.); esse sono numericamente molto minori rispetto alle categorie ordinarie (a prevalente destinazione residenziale), ma hanno alta rilevanza fiscale e richiedono competenze estimative specialistiche molto qualificate, che l'Agenzia possiede per tradizione storica, ad una scala territoriale molto più ampia. In tal senso è da ritenersi opportuno anche "l'affinamento" della stessa normativa attuativa (Dpcm del 14 giugno 2007).

Non sembra decisivo, invece, il profilo riguardante l'evoluzione del rapporto amministrazione – cittadini basato sulla "vicinanza fisica".

Il catasto del 2008 – 2009, infatti, non è più quell'ufficio del capoluogo pieno di pratiche polverose nel quale è obbligatorio recarsi, spostandosi fisicamente. Oggi dallo studio del professionista e dall'abitazione del cittadino, via internet:

- si acquisiscono tutte le informazioni necessarie;

- si inoltrano gli atti tecnici di aggiornamento e si interloquisce con l'Ufficio mediante posta elettronica certificata;
- si procede alla consultazione degli archivi (visure gratuite) e si richiede al Contact Center la correzione di errori riscontrati;
- si prenotano on-line appuntamenti con l'Ufficio, ove necessari.

Tuttavia, questa nuova realtà, già avvertita e sperimentata dagli addetti ai lavori, non è ancora entrata nell'immaginario collettivo che solo recentemente comincia a rendersene conto, attraverso i *mass-media*, quando si è recentemente appreso che l'Agenzia del territorio ha individuato circa 1,2 milioni di fabbricati non accatastrati mediante l'utilizzo delle *ortofoto ad alta risoluzione* ed attraverso processi automatici che individuano manufatti esistenti sulle foto aeree e non presenti nella cartografia catastale numerica.

Implicazioni organizzativo-gestionali e consapevolezza dei rischi

Il decentramento di funzioni catastali, quindi, può arrecare un grosso contributo al miglioramento del sistema complessivo, in vista dell'auspicata riforma, ma questo esito non è scontato.

Occorre che tutti gli attori coinvolti, a tutti i livelli istituzionali, affianchino alla soddisfazione per la numerosità dei comuni, che hanno deliberato, la piena consapevolezza delle implicazioni organizzativo – gestionali del decentramento e dei rischi presenti di riduzione degli attuali livelli di servizio e, al limite, di disarticolazione e collasso del sistema.

In sostanza, *all'ottica* che ha dominato il 2007, focalizzata nell'acquisizione della titolarità di funzioni da parte dei comuni, deve affiancarsi "*l'ottica organizzativo* –

gestionale” del concreto esercizio, efficace ed efficiente, delle funzioni acquisite.

Occorre, cioè passare al “*come operativamente si gestisce*” e questo passaggio non è scontato in generale, in quanto - a realtà comunali numericamente limitate che hanno già acquisito “confidenza” con la problematica catastale nel corso delle sperimentazioni dell’ultimo quinquennio - si sono affiancate, numerosissime nuove realtà che devono ora iniziare a confrontarsi con aspetti inediti.

Il problema è costituito dal *carattere complesso e, si ripete, inedito dell’esperienza da realizzare*, in quanto:

- si avrà un *passaggio di scala*, conseguente al fatto che l’operatività, oggi assicurata a livello provinciale dalla rete degli uffici rispondenti all’unica organizzazione nazionale dell’Agenzia, si articolerà in alcune centinaia di poli comunali, rispondenti alle rispettive organizzazioni comunali, in cui, insieme al Personale distaccato dall’Agenzia, opererà anche Personale comunale da formare preventivamente.

Ciò renderà obiettivamente più complessi la gestione del processo di “ribaltamento” degli obiettivi di Convenzione Agenzia – ministero dell’Economia e delle Finanze sulle strutture operative (agenziali e comunali), il coordinamento dell’attività, il controllo sui risultati e sulla loro qualità, la promozione delle necessarie attività correttive.

- il modello di decentramento in corso di attuazione ha un carattere di assoluta novità per l’esperienza italiana, in quanto la normativa prevede un *Sistema nazionale unitario a gestione integrata Stato – Comuni*.

Non si tratta, cioè - come a volte, tuttavia, è stato detto impropriamente - di “*passaggio del catasto ai comuni*”, e tanto meno di costituzione di “*catasti*”

comunali”, bensì dell’esercizio di funzioni di indirizzo metodologico – procedurale e di coordinamento – controllo, da parte dello Stato, da un lato, e di esercizio di funzioni di aggiornamento – consultazione – conservazione, da parte dei Comuni, dall’altro.

Occorrerà, quindi, sviluppare, nell’ulteriore fase attuativa, quella “tensione” organizzativo – gestionale per la realizzazione dei meccanismi operativi di governo di un sistema così articolato, condiviso tra *livelli istituzionali costituzionalmente distinti e rilevanti*. Si tratta di un impegno inedito di progettazione ed implementazione, basato sulla *cooperazione*, che richiede, come requisito preliminare, *una lettura condivisa del dettato normativo da parte di tutti i soggetti*.

Questo impegno appare indispensabile per *minimizzare i rischi di disarticolazione del sistema, di riduzione dei livelli di servizio e, al limite, di collasso*. Essi non possono essere esclusi e non devono essere sottovalutati, in quanto si tratta di *cambiare nei fatti cose concrete* (modalità di erogazione di servizi con definiti standard di qualità), passando da una situazione (conosciuta, nei pregi e nei difetti) ad una da organizzare (possibilmente con maggiori pregi e minori difetti).

Pertanto, per mantenere, nei fatti, in equilibrio dinamico un sistema che deve restare unitario, pur articolandosi su una platea di comuni enormemente diversificata per dimensioni e capacità tecniche, sarà necessario definire, anche normativamente, soluzioni tecniche e organizzative condivise ed effettivamente presidiate.

In questo senso l’impegno dell’Agenzia è *totale*, nell’esercizio, con la massima efficacia, dei *tre ruoli* che le competono:

- supporto all'assunzione della gestione diretta delle funzioni da parte dei comuni che in tal senso si sono espressi;
- gestione ottimale delle funzioni per conto dei comuni che hanno scelto l'affidamento;
- coordinamento – controllo del sistema complessivo previsto dalla normativa.
-

Conclusioni

Tutto quanto precede richiede che ai diversi livelli, sia dell'Agenzia sia delle autonomie locali (nazionale, regionale, provinciale e comunale), si pianifichino, con sano realismo, le attività di progettazione e realizzazione delle condizioni organizzative per l'effettiva assunzione della gestione delle funzioni.

Ciò significa “mettere in fila”, in modo organico, le azioni riguardanti:

- il rapporto tra processi catastali e processi comunali e la loro sinergica interazione;
- la configurazione organizzativa e gestionale delle attività e la loro localizzazione fisica;
- il dimensionamento del fabbisogno di personale e le conseguenti azioni di formazione;
- l'apprestamento delle condizioni tecniche e tecnologiche di base per l'avvio dei processi preparatori e gestionali;
- la comunicazione interna ed esterna;
- il monitoraggio dei relativi stati di avanzamento.

Le convenzioni da stipularsi tra Agenzia e Comuni (oltre che gli emanandi Dpcm attuativi) costituiscono la sede in cui formalizzare la cooperazione reciproca, le condizioni di esercizio delle funzioni ed i meccanismi di governo, coordinamento e controllo.

Ma il successo di un progetto certamente non privo di difficoltà, in rapporto al carattere globalmente innovativo, anche con riferimento allo scenario internazionale, risulta condizionato soprattutto dalla condivisione culturale (prima che normativa ed organizzativa) della storia, delle valenze e delle finalità dell'istituto catastale, sui piani civile e giuridico, oltre che fiscale.

L'Agenzia ed i Comuni sono destinati, pertanto, ad assolvere un ruolo fortemente sinergico e cooperativo al fine di garantire il rafforzamento dell'unitarietà del sistema, nonché il suo ulteriore ammodernamento attraverso l'avvio degli attesi processi di riforma e di semplificazione amministrativa.

In questo scenario, i Comuni dovranno mantenere, sviluppare e migliorare la qualità dei servizi erogati, valorizzandoli, altresì, anche per le finalità istituzionali riconducibili al governo del territorio.

L'Agenzia, da parte sua, dovrà promuovere l'insieme delle iniziative necessarie al rafforzamento dell'unitarietà del sistema, anche attraverso un'efficace azione di controllo, e, parallelamente continuare a supportare i processi riformatori, attraverso la definizione di regole, metodologie ed indirizzi attuativi.

Questo ruolo sarà svolto dall'Agenzia potendo contare, come è stato fin dalla sua istituzione, sul contributo essenziale della dirigenza e del proprio personale, sul responsabile sostegno delle Organizzazioni sindacali e sul determinante concorso del partner tecnologico Sogei.

**l'autore ringrazia i Colleghi che hanno collaborato alla stesura del testo*

La riforma del catasto prende forma

L'idea di riformare il sistema catastale è passata attraverso diverse legislature. Oggi, dopo oltre nove anni, con il 2° Dpcm, la riforma ha assunto una sua fisionomia. Quando e perchè il centro sinistra ha pensato di mettere mano alla riforma del catasto?

Grandi: La presa d'atto che l'impianto del catasto, così come lo conosciamo e che risale al 1939, non fosse più adeguato e comportasse anche una sperequazione del prelievo fiscale, si può far risalire da una parte alla finanziaria 1997 (revisione degli estimi) e dall'altra al D.Lgs.112 del 1998 (artt. 65, 66 e 67), in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. legge Bassanini), che disciplinava la ripartizione delle funzioni, in materia catastale, tra Stato e Comuni in modo nuovo.

Il decentramento del catasto ai Comuni è una riforma istituzionale di prima grandezza. Infatti il catasto è il primo fondamento nella formazione di qualunque stato, grande o piccolo. Catasto vuol dire certezza della proprietà e fondamento per il prelievo fiscale. Il catasto italiano, formato dopo l'unità d'Italia, è oggi obsoleto e inadeguato.

Il quadro normativo della riforma del 97/98 si completava con l'emanazione del Dpcm, 19 dicembre 2000, che individuava le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai Comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98 in materia di catasto, e

con il Dpcm, 21 marzo 2001 che, a sua volta, stabiliva i criteri di ripartizione delle risorse individuate.

La riforma del catasto, decisa nel 1998, sembrava poter essere indipendente dal colore del Governo, una scelta condivisa perché utile e necessaria per modernizzare il Paese.

Se la riforma del catasto era una necessità condivisa, perché ci sono voluti più di nove anni per arrivare alla pubblicazione del Dpcm che ha reso operativo il decentramento gestionale delle funzioni?

Grandi: Come dicevo, la riforma sembrava mettere tutti d'accordo (maggioranza e opposizione) tanto che, nel luglio 2001, in una lettera alle Camere, l'allora ministro Tremonti, la considerava l'unico elemento di continuità con le scelte politiche del precedente Governo.

Peccato, però, che nei cinque anni successivi alle intenzioni non siano seguiti i fatti, e il centro destra ha lasciato marcire la riforma, con continue proroghe, contraddicendo nei fatti le intenzioni espresse. L'ultima proroga aveva rinviato il tutto a febbraio 2007, ma il centro sinistra dopo la vittoria del 2006, ha deciso di imprimere una svolta decisiva alla riforma. Svolta sintetizzabile in tre punti: il primo rappresentato dal protocollo d'intesa, sottoscritto il 28 settembre 2006, dal Governo e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), con lo scopo di promuovere il rapido sviluppo dei provvedimenti attuativi, con il coinvolgimento dei soggetti interessati a ricevere i poteri decentrati, il secondo costituito dall'approvazione in Finanziaria del decentramento catastale (articolo 1, commi 195/200, legge 296/2006) e il terzo, interrompendo la spirale delle proroghe, con l'emanazione, appunto, il 27 febbraio 2007, del Dpcm attuativo, (previsto

dal D.lgs 112/1998), recante le modalità per il graduale trasferimento delle funzioni catastali.

È auspicabile che qualunque sia il colore del Governo che uscirà dalle elezioni del 13/14 aprile, proseguirà con il lavoro intrapreso e completerà la riforma.

Il processo di riforma è iniziato nel 1998, ma le battute d'arresto e le proroghe al decreto legislativo 112/98 sono state numerose. Cosa ha contribuito a superare lo stallo e far ripartire il progetto di riforma?

Zanonato: Lo spirito di collaborazione con cui l'Anci e il Governo hanno lavorato. E' stato poi fondamentale il lavoro paziente e costruttivo del Sottosegretario Alfiero Grandi, che ha dato un contributo decisivo alla chiusura di una partita che durava da troppo tempo. Un altro fattore determinante è dipeso dalla scelta di un processo di decentramento progressivo, mentre il decreto precedente prevedeva il passaggio immediato delle funzioni.

Dopo nove anni, con la pubblicazione, nella G.U. del 5 luglio 2007, del primo Dpcm si è chiusa una fase per il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. Cosa significa e qual è il giudizio dell'Anci sul completamento di questo processo?

Zanonato: Il giudizio dell'Anci è assolutamente positivo. Come sempre accade in Italia, decisioni fondamentali come quella sul catasto sono eccessivamente macchinose e richiedono tempi biblici. Spesso, dopo anni di discussioni, tutto cade nel vuoto. Non è stato questo il caso, anche se in ritardo abbiamo ottenuto un risultato davvero importante.

Quali sono i motivi che hanno indotto il Governo a fare la scelta della legge delega per riformare il catasto?

Grandi: La legge delega si presta meglio all'obiettivo perché l'attuazione della riforma del catasto ha un alto tasso di tecnicismo che è del tutto inutile ingessare in un testo di legge. Invece, la delega consente una maggiore agilità perché lo strumento attuativo ha il compito di entrare nei dettagli, e si può variare il merito senza tornare in parlamento.

Ovviamente sempre nell'ambito previsto dalla legge delega.

La riforma, con il decentramento ai Comuni della gestione delle funzioni, era un punto presente nel programma dell'Unione?

Grandi: Certo, la riforma del catasto e il suo decentramento sono punti condivisi dalla maggioranza di centro sinistra e c'è una continuità evidente con la legislatura 96/2001 e vale la pena di insistere su un punto politico. Il primo tentativo, nella legislatura 96/2001, non era andato in porto anche perché era stato impostato in modo unilaterale, vale a dire solo dal punto di vista dello stato. I comuni ricevevano poteri ma non erano protagonisti della riforma. La novità, già ricordata, del protocollo tra Governo/Anci è stata decisiva perché ha permesso di impostare tutti i passaggi, in modo consensuale, con la rappresentanza dei Comuni. La svolta è stata cogestire tutta la riforma tra Governo e Comuni.

Poiché si era già occupato di catasto nel precedente Governo di centrosinistra, con la vittoria elettorale del 2006 e la sua nomina a sottosegretario all'Economia e alle Finanze, la delega in questa materia possiamo considerarla come il naturale proseguimento di un "lavoro" cominciato nel 1998?

Grandi: Visto che il protagonista diretto del settore Finanze, il viceministro Visco, è stato lo stesso immagino che la risposta sia positiva. Senza dubbio mi sono ritrovato quasi con gli stessi compiti del periodo precedente. Peraltro, gli argomenti li ho coltivati, dal 2001 al 2006, come parlamentare dell'opposizione. Quindi, c'è stata continuità, e questo probabilmente è all'origine della scelta.

La riforma accelera il processo

In che modo e quando viene data una “scossa” al processo di riforma?

Grandi: La svolta si avvia dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Governo e Anci, del 28 settembre 2006, che ha consentito di riattivare il processo di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, già previsto dal D.Lgs. n. 112/1998, con l'adozione di un modello di gestione integrato e condiviso che assegna ai Comuni le funzioni di aggiornamento e fornitura dei servizi di consultazione e certificazione, e mantiene allo Stato, per il tramite dell'Agenzia del territorio, le funzioni di gestione unitaria della banca dati e di coordinamento-controllo del sistema complessivo. Una accelerazione ulteriore al processo di riforma possiamo dire che contribuisce a darla, la costituzione della “Cabina di regia”, presieduta da me e con la presenza della delegazione dell'Anci, dell'Agenzia del territorio, dei rappresentanti dell'Ufficio legislativo Finanze, di Sogei e del ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali.

Il “comitato guida”, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto, dal Governo e dall'Anci, il 28 settembre 2006, ha avuto il compito di gestire la fase di transizione, e di promuovere il rapido sviluppo dei provvedimenti attuativi in modo da consentire il decollo, dal 1° novembre 2007, della riforma del catasto.

Gli obiettivi e le priorità della cabina erano essenzialmente:

- l'elaborazione dei contenuti, da sottoporre agli organi competenti, per l'attuazione dei provvedimenti previsti dalla Finanziaria 2007
- la pianificazione e il monitoraggio delle scadenze
- l'individuazione e la conseguente assunzione di decisioni su eventuali "criticità" che potevano manifestarsi nel processo di riforma
- la verifica della presenza delle infrastrutture, e dello stato del sistema informativo che deve supportare il processo di decentramento, nell'ottica dell'integrazione con i sistemi comunali
- assicurare la consultazione sindacale, così come previsto al comma 3, dell'articolo 14 del disegno di legge "Finanziaria 2007".

Poiché la Finanziaria prevede, per il passaggio delle funzioni catastali ai Comuni, l'emanazione di più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, tra i primi compiti della cabina di regia c'era la definizione dei temi disciplinati da questi Dpcm e, in base alla priorità individuata, i termini per la loro emanazione.

Per agevolare questo compito ho, anche, proposto che fosse costituita una segreteria tecnica, molto agile, con un componente e un supplente per ognuna delle parti che compongono il comitato guida, vale a dire Governo, Agenzia del territorio, Anci e Sogei.

La Cabina di regia ha gestito e governato le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007, con i commi dal 194 al 200, modifiche che incidevano sulla modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite ai Comuni.

In sostanza, la cabina di regia ha coordinato tutto il lavoro fatto e ha dato vita ad un sistema di rapporti bilaterali tra Agenzia del territorio e Anci in tutto il territorio nazionale,

con comitati paritetici incaricati di esaminare tutti i problemi di gestione della riforma. L'esperienza dei comitati paritetici è positiva e per di più ha consentito di "abituare" i due soggetti fondamentali, Agenzia del territorio e Anci, a lavorare insieme per risolvere i problemi.

Va sottolineato che la risposta dei Comuni è stata superiore a tutte le aspettative. In precedenza i Comuni che avevano in qualche forma manifestato interesse al decentramento, non erano più di 2000, e si trattava solo di risposte ad un questionario. Ora c'è una grande novità, oltre 5000 Comuni si sono pronunciati. Senza contare che, nel 2009, i Comuni che non hanno deciso in questa prima fase potranno ancora farlo. È vero che i Comuni che hanno adottato decisioni "perfette" sotto ogni punto di vista, sono circa 1600, mentre buona parte degli altri ha qualche problema, risolvibile in molti casi quando riguarda il numero degli abitanti. Basterà, infatti, arrivare a un accordo con altri Comuni per raggiungere la soglia minima di abitanti, e tutto sarà risolto. Per gli altri, con problemi più complessi forse ci sarà bisogno di modifiche più serie, oppure di attendere il 2009.

Si può dire che un po' di merito va dato al sistema di lavoro scelto con la costituzione della Cabina di regia con la presenza del governo, dell'Agenzia del territorio, dell'Anci e di Sogei?

Zanonato: Certamente, perché la cabina di regia ci ha permesso di affrontare insieme le questioni più spinose, impedendo il sorgere di contrasti e facendo in modo che nessuno remasse contro un risultato condiviso.

Quale ruolo ha avuto l'Anci?

Zanonato: Innanzitutto un ruolo di sollecitazione nei confronti del Governo, con il quale però non ha mai polemizzato, dimostrando assoluta disponibilità e spirito collaborativo, che hanno consentito di affrontare e risolvere i problemi man mano che si ponevano, senza rimpallarsi responsabilità ma unendo le forze per raggiungere un obiettivo comune.

Il nuovo catasto

Come sarà il nuovo catasto che uscirà dalla riforma?

Grandi: Il catasto italiano avrà due pilastri, da una parte, l'Agenzia del Territorio, punto di riferimento a cui guarda il Governo per il futuro catasto e che avrà il compito di garantire anzitutto un alto livello professionale e tecnico, l'unitarietà nazionale e la sussidiarietà, e dall'altra i Comuni che, per la conoscenza del territorio e nella gestione dei rapporti con i cittadini, dovranno avvicinare il sistema catastale ai cittadini, unificandone e semplificandone il funzionamento.

Con l'accelerazione data, la realizzazione del progetto di riforma, è divenuta concreta con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e il via libera al Dpcm attuativo del decentramento, predisposto dalla cabina di regia il cui schema è stato approvato dalla Conferenza Stato-città, con i relativi allegati, il 30 maggio 2007, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio successivo. A completamento del quadro delle regole sono stati firmati da Anci e Agenzia del territorio due protocolli. Con la pubblicazione in G.U., a partire dal 1° novembre 2007, inizia il passaggio delle funzioni catastali ai Comuni che provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità: gestione diretta autonoma, quando hanno un

numero di abitanti sufficiente, oppure anche attraverso l'unione di Comuni o altre forme associative, da parte della Comunità Montana di appartenenza, oppure la gestione resta affidata all'Agenzia del territorio in nome e per conto dei Comuni.

Il catasto disegnato con la riforma avrà due pilastri: uno è l'Agenzia del territorio, l'altro è rappresentato dai Comuni. Cosa vuole dire? Quali sono i ruoli e le funzioni?

Zanonato: La funzione catastale resta nazionale, ma – come avviene per l'anagrafe – i Comuni saranno lo strumento concreto attraverso cui la funzione verrà esercitata. L'Agenzia del territorio, quindi, garantirà una gestione uniforme del catasto.

Quali sono le opzioni possibili?

Grandi: I Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana di appartenenza, delle funzioni catastali relative al territorio di propria competenza, attraverso una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità, ed eventualmente assunte con gradualità crescente.

a) Opzione di primo livello:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;

3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) Opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto Fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del Territorio per la definizione dell'aggiornamento del catasto Fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del catasto Terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del catasto Terreni.

c) Opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto Fabbricati;
2. verifica formale, accettazione e registrazione

- delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del catasto Terreni;
3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del catasto Terreni;
 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

L'Agenzia del territorio avrà il compito di garantire l'unitarietà del sistema e il rispetto di regole nazionali. Quale sarà il vostro rapporto con l'Agenzia?

Zanonato: Sarà sicuramente un rapporto positivo, come lo è stato fino ad oggi. L'agenzia del territorio ha gestito molto bene i servizi catastali, avendo attuato un'automazione spinta, ed essendosi dimostrata capace e dinamica. I Comuni, avvalendosi anche di queste competenze, dovranno impegnarsi per migliorare ulteriormente la gestione del catasto.

Come si inseriscono le richieste di dotarsi di specifiche normative avanzate da alcune regioni a statuto speciale con l'esigenza di garantire l'unitarietà del sistema catasto? E' preoccupato?

Grandi: La Cabina di regia ha segnalato la problematica relativa alla tendenza delle regioni a statuto speciale di dotarsi di specifiche normative che, consentite da appositi decreti legislativi emanati (cfr. D.Lgs. n. 142/2007) o emanandi (cfr. schema di D.Lgs. per il Friuli Venezia Giulia e deliberazione Regione Sardegna avente per oggetto "Supporto agli Enti Locali per la gestione decentrata del catasto e dei tributi locali") potrebbero compromettere

l'unitarietà del sistema catastale nazionale, essenziale, tra l'altro, per la fruibilità dei dati da parte di altre amministrazioni e che costituisce uno dei presupposti su cui si fonda l'architettura di co-gestione del sistema catastale, disegnata dalla "Finanziaria 2007".

E' invece, essenziale, salvaguardare l'unitarietà del sistema catastale nazionale che si motiva anche per le implicazioni in materia di determinazione della base imponibile delle imposte erariali e per la valenza civilistica che assume il dato catastale medesimo. C'è anche da segnalare che l'art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice della amministrazione digitale) inserisce la base dei dati catastali nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale, e la legge 2 febbraio 1960 n. 68 recante "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato...", definisce "organo cartografico dello Stato" l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, ora Agenzia del territorio.

La decisione di procedere così speditamente è stata fatta oggetto di attacchi e critiche, secondo lei strumentali e infondate?

Grandi: Questo modo di procedere, è stata la dimostrazione della volontà del Governo di rimettere in moto la riforma. Certo ha scatenato, intorno al provvedimento, una campagna conservativa e allarmistica, priva di fondamento e tesa a ingenerare confusione nella testa dei cittadini, facendo passare l'idea che la riforma del catasto, attraverso il decentramento ai Comuni, sarà una fregatura con ripercussioni negative anche sull'Ici, che aumenterebbe di conseguenza.

Le finalità della riforma, invece, sono esattamente opposte, perché le ultime decisioni politiche vanno verso un alleggerimento fiscale, oltre naturalmente a puntare alla

semplificazione del catasto.

Il dissenso, è il sale della democrazia, a condizione, però, che sia fondato su dati reali e non su dei falsi.

Nella realtà viene creato un sistema a due pilastri, dove, come detto prima, l'Agenzia del territorio garantirà l'unitarietà nazionale, la sussidiarietà, un alto livello professionale e tecnico del personale e avrà ben chiaro quello che dovrà fare e i Comuni, a loro volta, avranno conoscenza e probabilmente certezza delle risorse sulle quali possono contare. Un altro importantissimo compito della riforma del catasto è quello di assicurare la riuscita della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, fenomeno abbastanza ampio nel settore dei terreni e dei fabbricati. Si calcola, sulla base delle esperienze, che il recupero di evasione da parte dei Comuni che hanno già sperimentato il decentramento sia nell'ordine del 20 per cento.

La gestione diretta del catasto da parte dei Comuni potrà contribuire al recupero di evasione fiscale e a una maggiore equità nell'imposizione sugli immobili?

Zanonato: Sicuramente. La gestione diretta del catasto consentirà un aggiornamento continuo dell'"anagrafe degli immobili", una valutazione esatta dell'accatastamento dei valori catastali e l'eventuale rimodulazione dell'Ici, nel rispetto dell'obbligo di parità di gettito, impedendo però disparità clamorose come quelle in vigore oggi in molte città, dove pagano aliquote più salate coloro che abitano in periferia, piuttosto di chi possiede un immobile in centro storico dal valore ben superiore.

Quando è scattata l'ora zero per il decentramento delle funzioni ai Comuni? E' una data senza appello?

Grandi: Con la pubblicazione del Dpcm, nella G.U., sono stati concessi 90 giorni ai Comuni per inviare all’Agenzia del territorio le delibere con l’indicazione della scelta operata, dando avvio, così, al decentramento della gestione delle funzioni catastali.

I Comuni che, per qualsiasi motivo, non hanno manifestato la scelta nei termini previsti, potranno farlo entro il 15 luglio 2009, e il decentramento, in questo caso, decorrerà dal 15 dicembre 2009. ci sono quindi due tempi: uno ora, uno di recupero nel 2009.

Per definire il passaggio delle funzioni catastali ai Comuni lei ha usato il termine decentramento a “geometria variabile”. Ce lo spiega?

Zanonato: Ho parlato di decentramento a “geometria variabile” per la semplice ragione che chi non vorrà svolgere questa funzione potrà tranquillamente non chiedere di assumerla, lasciando così all’Agenzia del territorio il compito di continuare ad occuparsene. Chi, invece, vorrà gestire in proprio le funzioni catastali, ha a disposizione due finestre temporali per effettuare la scelta: la prima è già scaduta dopo 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM del 14 luglio 2007 e l’esercizio delle funzioni è iniziata dal 1 novembre 2007; la prossima scadrà il 15 luglio 2009 con esercizio delle funzioni dal 15 novembre 2009.

I Comuni per poter gestire direttamente le funzioni catastali devono possedere quali requisiti?

Grandi: Per le modifiche all’azione di decentramento si è proceduto con circospezione e nel protocollo d’intesa tra l’Agenzia del territorio e l’Anci è stata fissato un requisito dimensionale per il trasferimento delle funzioni catastali.

Sono, infatti, ammessi alla gestione del servizio anche i Comuni o unioni di Comuni che ne dovessero fare richiesta a condizione che ricadano nei limiti previsti dal protocollo, vale a dire, di norma, con 80 mila abitanti e, comunque, non inferiore a 40 mila. Questi requisiti non costituiscono un vincolo alla gestione diretta delle funzioni catastali da parte dei Comuni che pur non raggiungendo i parametri sopra esposti siano: Comunità Montane, Comuni capoluogo di provincia, Comuni singoli o associati in cui è stata condotta una sperimentazione di esercizio delle funzioni catastali che abbia comportato attività di supporto all'aggiornamento catastale.

Come si è arrivati a stabilire la soglia limite di abitanti perché i Comuni potessero ottenere la gestione diretta delle funzioni catastali?

Zanonato: Le dimensioni dei Comuni sono state prese in considerazione come fattore determinante per poter ottenere le funzioni catastali. La “massa critica” individuata come riferimento è stata quella di 80.000 cittadini amministrati, comunque non meno di 40.000. A meno che si tratti di Comunità montane, di Comuni capoluogo di provincia, di unioni di Comuni che, complessivamente, raggiungano comunque una popolazione di 40.000 abitanti, di Comuni singoli o associati in cui sia stata condotta una sperimentazione di esercizio delle funzioni catastali, che abbia comportato attività di supporto all'aggiornamento catastale.

Ci sono state deroghe a questa soglia? Se sì per chi e perché?

Zanonato: No, a parte quelle espressamente previste dal Dpcm, di cui abbiamo appena parlato.

Per il passaggio delle funzioni ai Comuni è previsto anche un trasferimento di risorse?

Grandi: Sì, le risorse previste dal Dpcm, per il passaggio ai Comuni, ammontano a 46 milioni di euro. Tuttavia, nel Dpcm che è in corso di approvazione, sono previsti altri 59 milioni di euro per aiutare i Comuni nella prima fase di avvio.

Il secondo Dpcm individua modalità e termini per il trasferimento dei beni strumentali, delle risorse finanziarie e del personale ai Comuni che hanno deliberato per la gestione diretta. Sicuramente una fase complessa. Ritiene le risorse finanziarie e umane messe a disposizione sufficienti?

Zanonato: I Comuni, per svolgere questo nuovo compito, potranno contare su 46 milioni di euro e 2955 dipendenti, che saranno trasferiti dall'Agenzia del territorio agli Enti locali. Probabilmente si poteva fare di più, ma credo che si tratti di numeri comunque significativi.

La riforma degli estimi

La riforma per completarsi, dopo il decentramento della gestione delle funzioni catastali ai Comuni dovrà provvedere anche alla revisione degli estimi, cosa prevede la legge delega in proposito?

Grandi: Premesso che il decentramento dei poteri catastali ai Comuni ha una sua autonomia istituzionale e che sono interessate, com'è ovvio, Amministrazioni di diverso colore, va detto che il decentramento è importante non tanto e non solo per ragioni fiscali ma anzitutto perché fornisce ai Comuni l'opportunità di avere il completo controllo delle politiche urbanistiche e territoriali. Le entrate fiscali sono importanti ma non sono né l'unica, né la principale ragione per il decentramento, perché c'è anche il problema di un rapporto più semplice, veloce, accessibile, insomma migliore, con cittadini e professionisti del settore.

Successivamente al decentramento, una revisione degli estimi catastali dovrà portare a un sistema di calcolo più semplice, più logico, con l'obiettivo finale di raggiungere una maggiore equità nel pagamento dei tributi, senza, però, aumentarne il gettito complessivo.

E' stata lanciata una campagna stampa allarmistica e falsificatoria sul possibile aumento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), come conseguenza della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati oggetto del

disegno di legge delega del Governo, con l'intento di generare infondate preoccupazioni tra i contribuenti.

Al solo fine di contribuire a chiarire la situazione ricordo, innanzitutto, che la proposta di riformare gli estimi dei fabbricati è stata presentata dal Governo al Parlamento con il preciso vincolo, messo nero su bianco, dell'invarianza del gettito, tanto che, né nella delega né nella relazione tecnica sono state indicate maggiori entrate come effetto della riforma. L'unico obiettivo è rendere più efficiente e semplice il catasto e come scritto nella delega "favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare". Quindi, nessun aumento di gettito. Verrebbero sanate, invece, situazioni in cui, come a esempio in molte grandi città, le periferie pagano un'Ici più alta rispetto a alcune zone centrali, che godono di una valutazione privilegiata, inspiegabile e non corrispondente alla realtà del mercato immobiliare. Non si capisce, (oppure si capisce molto bene) perchè alcuni soggetti hanno dato letteralmente i numeri, cercando di attribuire alla riforma un aumento di tasse che non è previsto, per la semplice ragione che se la valutazione dei valori immobiliari dovesse essere più alta, e più vicina alla realtà, la percentuale di calcolo verrebbe contestualmente ridotta in modo da non alterare il risultato finale complessivo, anche perché la delega prevedeva l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare l'invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali. Certamente chi oggi paga meno di quello che dovrebbe, pagherà di più, ma questo consentirà di ridurre la tassazione a chi, fino ad oggi, ha pagato più del necessario. E' una misura di equità e non di aumento.

Vorrei anche ricordare che il decentramento del catasto ai Comuni, non ha alcun effetto sull'aumento delle tasse ma, al

contrario, consentirà una svolta nella lotta all'evasione perché recupererà parti del costruito non dichiarate o dichiarate in modo anormale.

Alcune organizzazioni di proprietari immobiliari e in particolare Confedilizia sostengono che la riforma del catasto serva a moltiplicare gli introiti fiscali a danno dei cittadini che posseggono un'abitazione, e per questo ha impugnato il Dpcm davanti al Tar del Lazio. Esiste realmente il pericolo che i possessori di una casa paghino più tasse?

Grandi: A fronte dell'atteggiamento preventivo e pregiudiziale, manifestato da qualcuno, soprattutto sulla riforma degli estimi, che è, però, in successione logica alla riforma del catasto, ma è, appunto, una fase successiva su cui c'è tempo per discutere. Vorrei ribadire che il decentramento del catasto non ha nessun effetto sulle tasse, e, peraltro, anche la riforma degli estimi, immaginata dal centro sinistra, non avrebbe portato a maggiori entrate, perché il suo obiettivo è di avere una fotografia realistica del patrimonio immobiliare, riaccatastandolo con parametri nuovi, ad esempio da vano a mq. In questo modo si sarebbe reso il valore catastale più aderente al valore di mercato, attraverso alcuni semplici parametri, sul modello di quelli utilizzati per il calcolo dell'equo canone e si sarebbe adottato come fondamento il metro quadro e non più, come oggi, il vano. A questo cambio di fondo si dovrebbero aggiungere altri parametri attinenti alla posizione, alla manutenzione e allo stato generale dell'immobile.

Su questi valori si dovrebbe costruire una revisione delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili e intervenire sulle detrazioni e sulle deduzioni, in modo da garantire quanto scritto nel disegno di legge delega, e cioè

che la riforma è a saldo zero. Questo vuol dire che, in riferimento al gettito, su base comunale, dalla riforma non sono previste entrate aggiuntive per i Comuni, con esclusione, evidentemente, di quanto si recupererà dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Si può dire che, da parte dei Comuni, non possono esserci fughe in avanti perché le regole sono nazionali?

Grandi: Per riassumere. La gestione decentrata da parte dei Comuni avverrà nell'ambito e con l'impegno ad attuare la legge nazionale. Né più né meno di quello che succede con l'anagrafe. L'anagrafe ha le stesse regole in tutta Italia, ogni sindaco ne risponde. Così sarà per il catasto. Quindi, l'allarme sul ruolo dei Comuni, su possibili arbitrii, è infondato perché sono semplicemente tenuti ad applicare la legge nazionale, senza libertà interpretativa. Per di più le convenzioni prevedranno controlli da parte dell'Agenzia del territorio. Inoltre, la funzione catastale è pubblica e non può essere esternalizzata, perché è una funzione interna all'organico dell'Amministrazione comunale. Quindi, il timore per arbitrii ed esternalizzazioni non è fondato, anzi è diffuso ad arte. È una tipica azione conservatrice.

Solo l'impegno dei Comuni può consentire di adeguare la Banca dati dell'Agenzia del territorio. È vero che l'Agenzia ha fatto notevoli passi avanti nel recupero dei dati, ma oltre certi limiti non può andare. Rendere la Banca dati rispondente effettivamente alla realtà è possibile solo con un'alleanza strategica tra Agenzia e Comuni. Solo la novità Comuni può portare alla svolta definitiva, rendendo realistico l'obiettivo che sia accatastato tutto, e in aderenza alla realtà.

Qualcuno ha “malignamente” avanzato l’ipotesi che i Comuni sono favorevoli al decentramento perché vuol dire maggiori poteri. E’ veramente così? Potrete aumentare l’Ici a vostro piacimento?

Zanonato: Chi avversava questa scelta ha paventato l’aumento della tassazione a carico dei cittadini. Si è trattato di un argomento strumentale, perché non c’è stato nessun inasprimento dell’Ici. Del resto, i Comuni chiedevano la gestione del catasto ben prima che fosse istituita l’Ici e l’operazione di trasferimento prevede che rimanga invariato il gettito ottenuto dalla tassazione sugli immobili, al netto ovviamente del recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale, su cui gli Enti locali potrebbero essere ben più efficaci. Sostenere il contrario sarebbe come affermare che i Comuni gestiscono l’anagrafe per inasprire l’Irpef.

Ha definito la riforma degli estimi il passo successivo al decentramento, ma sempre Confedilizia ritiene che mettere mano agli estimi è il tentativo di istituire un catasto patrimoniale molto più oneroso per i proprietari. E’ proprio così?

Grandi: Il cuore della riforma è la revisione degli estimi che servirà a trasformare l’attuale “lotteria” in un sistema “equo e razionale”. In questo contesto, le tasse sulla casa caleranno, contrariamente a quanto sostenuto in una campagna politica strumentale e artefatta, e la riforma non comporterà alcun aumento delle tasse sulla casa. Sarà a saldo zero a livello comunale e nazionale, sia in termini di valore che di redditi, com’è chiaramente detto nel Ddl che si trova alla Camera.

Perché parlo di lotteria? Oggi molti pagano troppo poco rispetto al valore, e altri pagano troppo. Non è raro il caso di lavoratori che abitano in periferia che pagano più Ici per la loro casa di quanta se ne paghi per appartamenti lussuosi in

pieno centro storico. Ci sono, però, interessi che vogliono lo status quo perchè in certe zone, specie nei centri storici, conviene per l'Ici la conferma del sistema attuale. Sono patrimoni importanti, interessi molto forti con audience non trascurabile. Penso che sia giusto scrivere la parola fine a questa campagna strumentale, dimostrando la giustezza e l'equità della riforma.

Può chiarire meglio il rapporto tra decentramento e riforma degli estimi?

Grandi: La riforma degli estimi è, purtroppo, sfumata con la legislatura. Almeno per ora. Il rapporto, in ogni caso, è questo. Supponiamo, per un attimo, che tutti gli immobili esistenti sul territorio nazionale siano accatastati, e come sappiamo non è così, con le regole attuali ci sono ingiustizie profonde, contraddizioni inaccettabili. Ad esempio, come alcuni sanno, può capitare che in aree di grandissimo pregio, con prezzi alle stelle, ci siano rendite catastali ridicole che si ripercuotono su tutto, compresi i passaggi di proprietà. Capita, al contrario, che nelle periferie, soprattutto delle grandi città, con abitazioni di costruzione più recente, ci siano rendite più attuali e molto più alte delle aree di pregio. Dopo la vendita degli immobili degli Enti pubblici, il problema è presente, addirittura, tra edifici contigui e identici. Quindi, fatto 100, l'entrata fiscale, c'è chi paga in proporzione troppo e chi troppo poco. Oggi gli estimi non corrispondono alla realtà dei fatti. Il sistema catastale è quello del '39, a parte qualche risistemazione. Facciamo l'esempio della situazione immobiliare di Roma. Ci sono immobili in centro storico che sono accatastati come immobili popolari e con l'Ici quasi inesistente, altri invece che sono stati accatastati recentemente e con l'Ici più alta pari a circa 700-800 euro. C'è la periferia dove l'Ici sta a 350

e 400 euro. C'è poi la situazione di quanti hanno acquistato con le aste gli immobili pubblici e pagano un'Ici di 800 euro come se fossero a Piazza Navona. C'è quindi una situazione di iniquità inaccettabile legata alla casualità. Si può vedere in filigrana un'ingiustizia sociale, ma è fortissimo anche il peso del fattore che ho definito casualità, perchè molto dipende da quando è stato fatto l'accatastamento. La revisione degli estimi ha come obiettivo di far corrispondere i valori immobiliari a quella che è la situazione reale. La revisione va fatta con un sistema che superi il parametro del vano che non dice nulla. Occorre un sistema che abbia il metro quadro come fattore di valutazione fondamentale, a cui abbinare altri parametri quali l'ubicazione, lo stato dell'immobile, le sue caratteristiche, il tipo di servizi. Questi elementi consentiranno di avere il valore dell'immobile più rispondente alla realtà. I parametri usati oggi sono vecchi. Il pilastro per la determinazione del valore catastale non può più essere il vano che è quasi un "Ufo", un oggetto sconosciuto per il mercato che ragiona, invece, in mq, sia per la proprietà sia per l'affitto. Bisogna intervenire, inoltre, anche sugli ulteriori parametri, semplificandoli e modernizzandoli. In altre parole, arrivare ad accatastare tutto è certo un passo avanti, ma è ben lontano da un risultato completo. Senza la riforma degli estimi catastali il decentramento, pur importante, resterà una riforma incompleta.

Nel lavoro di questi anni come sono stati i rapporti politici?

Grandi: Incredibile ma vero, nel territorio i rapporti sono stati ottimi con Comuni di tutti i colori. Ho partecipato a molte iniziative e la sintonia non c'è stata solo con i Comuni di centro sinistra, ma con Forza Italia, la Lega. Gli amministratori comunali, qualunque fosse la colorazione

politica, hanno capito benissimo il valore della riforma, l'hanno appoggiata e l'appoggiano. Spero proprio che la loro pressione obblighi il futuro Governo, qualunque esso sia, a procedere all'attuazione piena della riforma. Non è possibile che ogni volta si debba ripartire da capo.

E quello con le Organizzazioni sindacali?

Grandi: Il rapporto con i sindacati ha avuto fasi alterne. Capisco i dubbi e le perplessità che si sono manifestate, in aree di lavoratori, nell'affrontare le novità e la conseguente richiesta di garanzie per i lavoratori stessi.

Mi sento di dire che abbiamo lavorato per accogliere le richieste ogni volta che è stato possibile, e per sciogliere gli interrogativi in modo positivo. Basti pensare che per i lavoratori che saranno interessati al decentramento, l'istituto applicato per il cambio di sede è essenzialmente il distacco, e che, a tale proposito, sono stati stanziati 4 milioni di euro nel 2008 e 8 milioni nel 2009, per attenuare l'eventuale disagio.

Il rapporto con le OO.SS. resta quello di gestire insieme tutte le fasi della riforma. Se, però, l'obiettivo non dovesse essere quello di portare in fondo la riforma, in maniera sinergica, ma dovesse prevalere la tentazione di bloccarla, gli spazi di intesa, obiettivamente, si restringono. Penso che perseguire l'obiettivo di far saltare la riforma sia un errore, e mi auguro che nessun sindacato faccia lo sbaglio di schierarsi su questa posizione, si troverebbe in cattiva compagnia.

Per quanto mi riguarda lavoreremo fino all'ultimo giorno utile per fare avanzare la riforma.

Il decentramento può partire

Dopo la pubblicazione del primo Dpcm cosa ha fatto l'Anci per supportare e dare assistenza tecnica ai Comuni interessati alla gestione diretta del catasto?

Zanonato: Attraverso l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Ifel) abbiamo dato un supporto a tutte quelle realtà comunali che ne avevano bisogno.

I 90 giorni che il Dpcm concedeva ai Comuni per deliberare sulla scelta sono scaduti il 3 ottobre 2007. Com'è andata?

Grandi: L'adesione alla gestione delle funzioni catastali da parte dei Comuni, molto più estesa del previsto, conferma che il decentramento del catasto è una questione molto sentita. Alla data del 30 novembre 2007, infatti, all'Agenzia del territorio erano arrivate 5.035 delibere finalizzate all'esercizio diretto delle funzioni catastali, e di queste 2.339 consentono l'immediato trasferimento delle competenze ai Comuni.

Non va dimenticato, inoltre, che questa è solo la prima possibilità, perché nel 2009 si aprirà la seconda "finestra" che concederà l'opportunità, ad altri Comuni, di decidere in materia di decentramento e, quindi, è prevedibile che l'adesione totale sarà ancora più alta perché nel frattempo, i Comuni indecisi avranno risolto i dubbi e le incertezze.

Ricordando le difficoltà della fase precedente, quando i Comuni si trovavano in una situazione del tutto passiva rispetto al decentramento dei poteri, si mette in risalto che questa volta l'avvio è avvenuto nel modo giusto, e cioè con una partnership tra Governo e Anci che ha consentito di portare avanti tutte le fasi, e risolvere i problemi sulla base di una gestione che, in Cabina di regia (la sede di coordinamento operativo), è sempre stata trovata. Così è stato costruito il primo Dpcm che ha delineato l'avvio, e allo stesso modo sono stati affrontati i problemi man mano che si sono affacciati.

A gennaio di quest'anno si è avviato l'iter per l'emanazione del secondo Dpcm contenente i criteri e le modalità per l'assegnazione, ai Comuni, delle risorse per la gestione delle stesse funzioni catastali. La bozza del decreto è stata consegnata alle OO.SS.

A questo punto si entra nel vivo dell'attuazione, cioè del passaggio concreto dei poteri, e dei relativi mezzi ai Comuni o ai gruppi di Comuni in materia di catasto.

Si comincia a delineare il nuovo catasto, dove l'Agenzia del Territorio diventerà, sempre più, sede specializzata di alto livello per l'evoluzione del sistema catastale in senso moderno ed affidabile. All'Agenzia resterà anche la gestione là dove i Comuni, per qualsiasi ragione, preferiscono mantenere l'affidamento alla struttura nazionale. I Comuni che, invece, hanno optato per la gestione diretta, con la gradualità di possibilità previste, avranno decentrati i poteri. La riforma del catasto ha anche una ragione fiscale, come è ovvio, ma quella forse più importante è che i Comuni potranno ricongiungere conoscenze e competenze che consentiranno loro una migliore gestione delle politiche territoriali, uscendo dall'episodico per entrare nella sistematicità. In ogni caso, il catasto resta un sistema nazionale, con regole nazionali, con sistemi di attuazioni e

controlli che debbono garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti e doveri su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, è rilevante che il sistema sia aderente al territorio, sulla base di un completamento e di una conoscenza che solo i Comuni possono avere. Quindi, è una sinergia tra Stato e Comuni, di cui questi ultimi beneficiano per diversi aspetti, tra i quali, non ultimo, il controllo delle entrate su base immobiliare. C'è chi si è sbracciato contro questo ruolo dei Comuni, fino a fare ricorso contro l'affidamento dei poteri. È come se ci fosse un ricorso contro i poteri dei sindaci in materia di anagrafe. Non si comprende bene perché ci debbano essere posizioni conservatrici che tentano di bloccare tutto in nome di preoccupazioni che in genere riguardano altro. Tuttavia, occorre reagire ai tentativi conservatori e proseguire con l'attuazione del decentramento, attraverso la piena concertazione di tutti i suoi passaggi tra Governo e Anci, metodo che, come è avvenuto fino a ora, ha consentito, di fronte a problemi vecchi e nuovi, di affrontarli con il giusto spirito per risolverli e non per farne un alibi per non far nulla.

Questo modo di lavorare, cercando un punto di equilibrio, senza incertezze e con soluzioni realistiche ai problemi, è stato tenuto anche per affrontare le difficoltà che riguardano le risorse umane e materiali, difficoltà che, in periodo di vacche magre per la finanza pubblica, sono più complicate.

C'è da dire che la cabina di regia ha cercato di concentrare il suo lavoro anche in questi campi e a questo punto occorre risolvere almeno tre aspetti. Uno riguarda i lavoratori dell'Agenzia che verranno distaccati presso i Comuni, ed è necessario, per dirla in breve, che tutti i soggetti coinvolti contribuiscano a facilitare questo percorso. Il distacco è la via più semplice e in questa fase può aiutare meglio di altri strumenti a risolvere i problemi. Un altro riguarda i mezzi materiali e finanziari, perchè siamo di fronte ad

un'operazione che è destinata ad allargare la base imponibile, con una crescita di gettito, in quanto l'attuale sistema catastale registra molto parzialmente la realtà e, quindi, le entrate sono destinate ad aumentare grazie al recupero di evasione ed elusione. Ne consegue che il decentramento va affrontato sul piano finanziario, tenendo conto della dinamica effettiva delle entrate e non può esserci quindi una contabilità meramente statica.

Un altro ancora riguarda i tempi. Era giusto nella prima fase essere tassativi sui tempi per far capire che la partenza era una cosa seria. Tuttavia, in corso d'opera, ci troviamo con qualche incongruenza e qualche ottimismo temporale di troppo. Non ne farei un dramma. Considero il processo di decentramento ormai non reversibile e dunque, qualche diversa temporalità può esserci solo al fine di predisporre meglio le tappe attuative senza per questo contraddirne la volontà politica. Del resto si potrebbe dire che i diversi Dpcm ci sono anche per la possibilità di migliorare la dislocazione della tempistica sulla base della concreta esperienza. Man mano che il decentramento procede, credo che tutti si rendano conto che è necessario più che mai procedere alla riforma degli estimi, il cui disegno di legge delega, per ora fermo alla Camera, si colloca dopo il decentramento, e l'alleanza tra Stato e Comuni può portare a un risultato insieme moderno e aderente alla realtà, in altre parole a dare più efficienza, equità e giustizia ai cittadini.

La risposta dei Comuni sull'intenzione di gestire le funzioni catastali, entro la prima scadenza del 3 ottobre 2007, è stata quella che vi aspettavate?

Zanonato: La risposta è stata davvero straordinaria: i Comuni che hanno aderito sono moltissimi e, in totale,

amministrano 40 milioni di cittadini, i 2/3 della popolazione italiana. Non possiamo non essere soddisfatti.

Alla luce delle delibere comunali, per l'assunzione diretta delle funzioni catastali, giunte all'Agenzia del territorio, l'avvio della riforma con il decentramento delle funzioni è per i Comuni una buona cosa?

Zanonato: Visto il numero di adesioni, possiamo affermare che i Comuni italiani hanno compreso perfettamente l'importanza del decentramento catastale. Si è trattato, in fondo, di una scelta di buon senso: i Comuni che, attraverso l'anagrafe, hanno uno strumento fondamentale per attuare le politiche sociali, con la gestione del catasto si doteranno di uno strumento che consente una migliore conoscenza del proprio territorio, per sviluppare politiche urbanistiche e abitative adeguate e fornire servizi in sintonia con le caratteristiche e le esigenze delle comunità che amministrano.

I passi successivi

Dopo il 2° Dpcm, quale sarà il percorso della riforma? Sono previsti altri Dpcm?

Grandi: Sì, sono previsti altri Dpcm, anche se i primi due sono stati la novità sostanziale e hanno permesso di avviare concretamente il decentramento, pur nella consapevolezza che questa riforma istituzionale è di una certa complessità e, quindi, richiede strumenti con i quali risolvere i problemi che si presentano e sciogliere i nodi, che man mano, vengono al pettine. Non tutto è prevedibile a tavolino.

La collaborazione tra Governo e Anci, attraverso la Cabina di regia, ha permesso di affrontare e trovare soluzione ai problemi via, via che si sono posti e così sarà, inevitabilmente anche in futuro.

Era auspicabile avere la collaborazione piena anche dei sindacati. Fino a oggi ci sono state fasi alterne, in alcuni momenti la preoccupazione ha prevalso nonostante ci siano state risposte precise alle richieste sindacali.

L'orientamento, e ci tengo a ribadirlo, fin qui seguito è stato quello di valorizzare i lavoratori dell'Agenzia e la loro professionalità, offrendo, inoltre, garanzie.

Fa testo, a questo proposito, la legge finanziaria per il 2008 che prevede un fondo per retribuire il disagio e la garanzia totale del mantenimento della retribuzione attuale per tutto il periodo del distacco presso il nuovo catasto gestito dai Comuni.

Il mio augurio è che alcune incomprensioni si superino e anche i lavoratori partecipino da protagonisti alla realizzazione di questa importante riforma.

La riforma e il federalismo

Il decentramento delle funzioni catastali ha come conseguenza anche un decentramento fiscale? La riforma del catasto si inserisce nel federalismo?

Grandi: Certo, la riforma del catasto attribuisce ai Comuni poteri che contribuiscono a una visione unitaria dei problemi territoriali e quindi anche degli aspetti fiscali. Non vorrei, però, che tutto venisse letto sotto l'aspetto fiscale, perché il primo beneficio per i Comuni è una visione unitaria dei dati relativi al territorio e, quindi, la possibilità di decidere, con piena consapevolezza, le politiche urbanistiche.

Naturalmente c'è anche un aspetto tributario e, infatti, quando si arriverà ad avere in ogni Comune una banca dati più aderente alla realtà è possibile che vi siano anche maggiori entrate (non più tasse), come diretta conseguenza di un migliore contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Nei Comuni dove il decentramento catastale è stato portato avanti in via sperimentale abbiamo avuto un aumento delle entrate del 20 per cento.

In che modo il decentramento delle funzioni catastali e la gestione diretta di esse si inserisce in un discorso di federalismo?

Zanonato: Abbiamo compiuto un passo decisivo verso una sussidiarietà effettiva, che avvicini sempre più ai cittadini il luogo dove si assumono le decisioni determinanti per la loro qualità della vita. Spesso si invoca a parole il federalismo e, soprattutto, il federalismo fiscale, ma non si fa nulla per raggiungere risultati concreti in tal senso. In questo caso, siamo passati dalle parole ai fatti e quanto accaduto per il catasto potrebbe costituire un esempio, almeno dal punto di vista metodologico, per compiere passi avanti importanti verso un passaggio di competenze dallo stato alle autonomie locali anche in altre materie non meno rilevanti.

Cosa cambia, possibilmente in meglio per i cittadini/contribuenti? Per tutti noi sarà tutto più semplice? Sparirà dall'immaginario collettivo l'idea di catasto come sinonimo di confusione e arretratezza?

Grandi: Il catasto è forse il pezzo più antico dello Stato, rinnovarlo e decentrarlo è un'operazione riformatrice di prima grandezza. Occorre guardare oltre il, pure importante, riequilibrio dei poteri tra Stato e Comuni, perché l'obiettivo strategico è quello di sancire un'alleanza, una stretta collaborazione, e da questo nuovo assetto istituzionale può derivare una svolta nel rapporto dei cittadini con il catasto, improntato all'immediatezza, alla vicinanza e alla completezza. Di questo nuovo rapporto si avvantaggeranno, naturalmente, anche tutti i professionisti del settore. Potremmo parlare, usando un'unica espressione, di un catasto con "sportelli di prossimità", destinati a semplificare il rapporto con i cittadini/utenti/contribuenti.

Per i Comuni il decentramento comporterà un aumento delle responsabilità?

Zanonato: Certamente sì, ma i Comuni italiani sono assolutamente pronti ad assumersi queste responsabilità, visto che la scelta di gestire in proprio il catasto non è stato certo un obbligo, ma semplicemente un'opportunità che permette di avere un ulteriore strumento a disposizione per amministrare nel miglior modo possibile il territorio.

Dopo il 2° Dpcm, quale sarà il percorso della riforma? Sono previsti altri Dpcm?

Grandi: Sì, sono previsti altri Dpcm, anche se i primi due sono stati la novità sostanziale e hanno permesso di avviare concretamente il decentramento, pur nella consapevolezza che questa riforma istituzionale è di una certa complessità e, quindi, richiede strumenti con i quali risolvere i problemi che si presentano e sciogliere i nodi, che man mano, vengono al pettine. Non tutto è prevedibile a tavolino.

La collaborazione tra Governo e Anci, attraverso la Cabina di regia, ha permesso di affrontare e trovare soluzione ai problemi via, via che si sono posti e così sarà, inevitabilmente anche in futuro.

Con i sindacati, fino a oggi, ci sono state fasi alterne, in alcuni momenti la preoccupazione ha prevalso nonostante ci siano state risposte concrete alle loro richieste.

L'orientamento, e ci tengo a ribadirlo, fin qui seguito è stato quello di valorizzare i lavoratori dell'Agenzia e la loro professionalità, offrendo, inoltre, garanzie precise.

Fa testo, a questo proposito, la legge finanziaria per il 2008 che prevede un fondo per retribuire il disagio e la garanzia totale del mantenimento della retribuzione attuale per tutto il periodo del distacco presso il nuovo catasto gestito dai Comuni.

Il mio augurio è che alcune incomprensioni si superino e anche i lavoratori partecipino da protagonisti alla realizzazione di questa importante riforma.

Con la caduta del governo Prodi pensa che il processo di riforma potrà subire un rallentamento o la riforma è ormai irreversibile e anche con il nuovo governo si potrà lavorare bene per portarla a compimento?

Zanonato: Non c'è nulla di irreversibile, perché il legislatore, giustamente, può operare qualunque scelta, purché rispetti la nostra Costituzione. I Partiti maggiori, che si stanno sfidando in questa campagna elettorale, si dichiarano a favore della sussidiarietà e del federalismo; non posso che augurarmi la massima coerenza tra i programmi e le azioni concrete di governo. Come Anci, chiunque vinca le elezioni, assicuriamo il massimo di collaborazione per portare a termine un progetto davvero fondamentale per i Comuni italiani e per i cittadini, che potranno avere un servizio essenziale a portata di mano.

Tiriamo le fila

Ci riepiloga brevemente la successione delle varie fasi?

Grandi: Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 154, del 5 luglio 2007, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che ne regola il decentramento, dal 1° novembre 2007, i Comuni che hanno chiesto di gestire, totalmente o in parte, le funzioni catastali, potranno farlo. Si conclude, così, dopo cinque anni, diventando realtà, la sperimentazione iniziata nel 2000. Con la pubblicazione del Dpcm in G.U., ai Comuni sono stati concessi 90 giorni di tempo per decidere.

Per i Comuni che non dovessero essere pronti, ci sarà una seconda opportunità, potranno operare la scelta entro il 15 luglio 2009, e partire con la gestione delle funzioni catastali dal 15 dicembre dello stesso anno.

Con il decentramento i Comuni potranno gestire il catasto, ma le regole sono e restano nazionali, come previsto dalla legge. La funzione, insomma, è, e resta, pubblica e i sindaci ne saranno i garanti, come fanno per l'anagrafe e per altri compiti.

I Comuni che decideranno di gestire i loro poteri in materia di catasto attraverso l'Agenzia del territorio, avranno la facoltà di farlo. L'Agenzia garantirà la copertura di tutto il territorio nazionale e il rispetto delle regole.

Abbiamo avuto la necessità di procedere per step, partendo dalle “delibere perfette” al fine di iniziare un processo progressivo che, come previsto, proseguirà sino al 2010.

Per attuare questa procedura occorre procedere all’emanazione del 2° Dpcm relativo all’individuazione delle risorse da assegnare ai Comuni, per poter procedere alla stipula delle convenzioni. A tale scopo è stata fatta una ricognizione sulle modalità di attuazione dell’art. 2, comma 66 del DI 262/06.

Nella Legge 244/07 “Finanziaria 2008” - all’art. 1, commi 206, 280, 281 e 357 - si è risolta la problematica relativa al distacco del personale dall’Agenzia del territorio agli Enti locali ed è stato istituito un apposito fondo per incentivare la mobilità dei lavoratori.

Ulteriori Dpcm, per l’individuazione dei termini e delle modalità inerenti il graduale trasferimento di funzioni, possono essere previsti.

Restano da adottare il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze per le variazioni di bilancio, previsto dall’art. 11, comma 2 del Dpcm 14.6.2007 e il decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’effettiva assegnazione di risorse ai Comuni, previsto dall’art. 11, comma 5 del citato Dpcm.

Appendice – Normativa

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo II Territorio e urbanistica

Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Omissis

Art. 65

Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;

b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;

c) alla disciplina dei libri fondiari;

d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari

e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione

di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;

f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;

g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;

h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati

Art. 66.

Funzioni conferite agli enti locali

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)

b) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443

c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle Comunità Montane d'intesa con i comuni componenti.

Art. 67.

Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede

attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle Comunità Montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

Omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000, n. 446

Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Considerato che nella seduta del 20 luglio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato opportuno e necessario definire le modalità e le procedure di individuazione del personale da trasferire dalle amministrazioni statali alle regioni ed agli enti locali, nonché quelle di trasferimento;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 3 agosto 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 novembre 2000 ed integrato dalla comunicazione del Presidente nella seduta del 29 novembre 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Art. 2

1. L'amministrazione ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco di dette sedi.

2. Il personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro dieci giorni domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza.

Al fine di armonizzare le procedure, la comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3

1. L'amministrazione predispone per ogni regione una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che fa parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale di cui al protocollo d'intesa citato nelle premesse, attingendo dalle graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella tabella A, per i dipendenti che hanno presentato domanda di permanenza nei ruoli ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della regione di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.

2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'amministrazione interessata dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 4

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 5

1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali e' la seguente:

CCNL Ministeri	CCNL Enti Locali
Area A1 (ex 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a qualifica)	ICategoria A (A1)
Area A1 Super	ICategoria A (A2)
Area B1 (ex 4 ^a qualifica)	ICategoria B (B1)
Area B2 (ex 5 ^a qualifica)	ICategoria B (B3)
Area B3 (ex 6 ^a qualifica)	ICategoria C (C1)
Area B3 Super	ICategoria C (C2)
Area C1 (ex 7 ^a qualifica)	ICategoria D (D1)
Area C1 Super	ICategoria D (D2)
Area C2-C3 (ex 8 ^a e 9 ^a qualifica)	ICategoria D (D3)
Area C3 Super	ICategoria D (D4)
Dirigenti	IDirigenti

Art. 6

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.

Art. 7

1. Qualora il conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che successivamente ai decreti legislativi di conferimento abbiano assunto, in forza di provvedimenti legislativi, nuove competenze che prevedano anche aumento di organico, si procede al trasferimento del personale che ne abbia fatto espressa richiesta, compensando eventuali differenze, rispetto al contingente definito, con corrispondenti risorse finanziarie. Il personale non trasferito viene ricollocato nell'ambito dell'amministrazione a copertura dei nuovi fabbisogni definiti legislativamente.

Art. 8

1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2000

p. Il Presidente: Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001

Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 148 Tabella A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001

Criteria di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto, in particolare, l'art. 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di

gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia dell'organizzazione del Governo;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;

Acquisito, in data 6 dicembre 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata individuata nell'entità di 4000 unità il contingente di personale necessario per l'erogazione dei servizi catastali;

Considerato che con il medesimo provvedimento sono state definite le risorse di bilancio da trasferire agli enti locali (Comuni e Comunità Montane) nella misura di L. 58.707.542.000 per spese di funzionamento e di L. 21.292.458.000 per spese di investimento, per complessive lire 80 miliardi;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' fatto carico al Dipartimento del territorio ed all'Agenzia del territorio, dal momento della sua costituzione ed operatività, di definire e promuovere le condizioni tecnico-operative ed i requisiti per il trasferimento alle realtà locali delle funzioni e dei servizi catastali, nonché di concordare la pianificazione delle risorse, dei tempi e delle attività necessarie per completare le procedure richiamate nel punto 3.4 dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 10 giugno 2000;

Considerato che ai sensi del medesimo articolo tale percorso procedurale dovrà completarsi entro tre anni dalla data di pubblicazione del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di regolare i rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati;

Considerato che, per quanto sopra, e' stata condotta, con il concorso di organi tecnici costituiti ed operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'analisi per un'attenta e corretta individuazione delle risorse umane e finanziarie, che saranno trasferite a quei comuni che, non ricorrendo alle convenzioni previste dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, eserciteranno direttamente la funzione catastale;

Visti i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale, in merito alla distribuzione delle risorse in materia di catasto per l'organizzazione e l'avviamento delle nuove strutture presso i comuni, forme associative di comuni e Comunità Montane, che hanno consentito prime valutazioni sulla distribuzione delle risorse umane e finanziarie di gestione corrente, a livello provinciale, determinate sulla base dei carichi di lavoro delle attività gestionali relative all'anno 1999, riferite alle funzioni ed ai servizi conferiti;

Considerato, infine, che le risorse finanziarie, per la parte inerente le spese di investimento, sono state parimenti distribuite, con riferimento all'insieme dei comuni di ciascuna provincia, sulla base degli indici di "popolazione" e di "superficie territoriale" ritenuti rappresentativi delle esigenze di sviluppo e di decentramento sul territorio dei servizi catastali;

Acquisito, in data 28 febbraio 2001, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentiti il Dipartimento del territorio, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1
Ambito operativo

1. Il presente decreto determina la ripartizione su base provinciale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio di funzioni catastali da parte dei comuni, forme associative di comuni e comunità montane.

Art. 2
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie, pari complessivamente a lire 80 miliardi, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione dell'entità delle funzioni e servizi conferiti, nelle misure indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998.

3. Nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, si procede alla verifica del riparto delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento, a seguito di monitoraggio dei carichi di lavoro.

Art. 3

Riparto delle risorse umane

1. Le risorse umane, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, nel numero di 4000 unità, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente proporzionale ai carichi di lavoro, secondo le entità indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse umane necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le Comunità Montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998.

3. Le unità di personale da trasferire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma 2, sono ripartite tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia secondo una distribuzione delle professionalità per aree di inquadramento e di qualificazione mirata a garantire l'operatività delle strutture catastali comunali e sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.

Art. 4

Riparto beni

1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i riparti, tra i singoli comuni, dei beni necessari per l'esercizio diretto o in forma associata, anche

attraverso le Comunità Montane, delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, individuati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000.

Art. 5

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.

Art. 6

Continuità del servizio catastale

1. I criteri di riparto individuati con i provvedimenti richiamati ai precedenti articoli 2, comma 2, 3, comma 2, e 4 terranno conto dei casi nei quali il trasferimento delle risorse interesserà solo una parte limitata dei comuni e non la totalità degli stessi, nonché della fase transitoria nella quale il trasferimento potrà variare nel tempo, con un progressivo incremento delle effettive assunzioni delle funzioni da parte degli enti locali.

2. In entrambi i casi e' fatto obbligo all'Agenzia del territorio di garantire la continuità del servizio catastale, fornendo un'organizzazione adeguata anche in relazione ai compiti che comuni, forme associative dei Comuni e Comunità Montane chiederanno che vengano svolte dal medesimo organismo tecnico conformemente alle previsioni normative dei decreti legislativi n. 112/1998 e n. 300/1999.

Roma, 21 marzo 2001

p. Il Presidente: Bassanini

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2004

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni, conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante

«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, recante l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto e, in particolare, il suo art. 6, comma 1, che fissa i tempi per la conclusione della procedura di trasferimento;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 recante «Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto»;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 23 dicembre 2003, con cui è stata prorogata la nomina del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 di costituzione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze di differire di due anni il termine originariamente fissato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, al fine di consentire l'ordinato completamento

delle procedure necessarie ad operare il trasferimento di funzioni, risorse e beni agli enti locali per lo svolgimento delle attribuzioni in materia catastale di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisito, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Acquisito, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 30 giugno 2004;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di modificare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per la definizione di iniziative, anche a livello normativo, inerenti l'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al monitoraggio sulla sua attuazione;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Sentiti il Ministro della funzione pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000

1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, le parole «tre anni» sono sostituite con le parole «cinque anni».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

p. Il Presidente: La Loggia

PROTOCOLLO DI INTESA

**Tra Ministero dell'Economia e delle Finanze
e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali
e l'ANCI -Associazione Nazionale dei Comuni -**

Premesso

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende dare impulso al processo, previsto dal D.L. 112/98 e in corso da alcuni anni, di decentramento delle competenze in materia di gestione del Catasto anche in considerazione della scadenza a febbraio 2007 dell'ultima proroga prevista;

l'attuazione del decentramento deve tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle opportunità rese disponibili in termini di modalità telematica di accesso e aggiornamento delle banche dati; sarà adottato un modello di gestione integrato e condiviso che assegna ai Comuni le funzioni di aggiornamento e certificazione delle informazioni e la fornitura dei servizi di consultazione mantenendo in capo all'Agenzia del Territorio la funzione di gestione unitaria della banca dati;

l'Anci, nell'ambito del programma d'azione generale, quale soggetto di interesse pubblico al quale aderiscono i Comuni Italiani per rappresentare e promuovere gli interessi degli Associati, ha l'obiettivo di supportare i Comuni stessi nell'adeguamento alle novità legislative in materia fiscale;

i Comuni, in considerazione delle nuove impegnative competenze che saranno assegnate in materia di Catasto, devono adottare, se non già disponibili, adeguati strumenti organizzativi e informatici sia per la gestione operativa che per la programmazione delle politiche locali in linea con la progressiva evoluzione dei processi di aggiornamento delle informazioni catastali;

le Parti si impegnano, al fine di migliorare la gestione del Catasto nel suo complesso e supportare l'operatività dei Comuni, a favorire un programma di intervento finalizzato all'evoluzione dell'attuale sistema in termini di modalità di accesso telematico e funzionalità di trattamento e analisi delle banche dati.

Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Scopo del Protocollo

- 1.1 Nel quadro del processo di decentramento delle competenze in materia di Catasto, con particolare riferimento alla realizzazione di un sistema informativo aperto all'utilizzo da parte dei Comuni e integrato con i processi di loro competenza di trattamento e analisi delle informazioni, le Parti intendono promuovere un programma congiunto (Allegato A) che abbia come finalità ultima il supporto ai Comuni nella adozione degli strumenti e delle competenze adeguate.

Art. 2

Impegno delle parti

- 2.1 Le Parti si impegnano, in seguito alla più compiuta definizione del panorama normativo con particolare riferimento alla revisione del D.L 112/98, alla stipula di successivi Accordi che definiscano gli obiettivi, i tempi e le attività di responsabilità dei singoli soggetti coinvolti, anche in considerazione delle risorse finanziarie che verranno messe a disposizione e delle risorse umane, individuate secondo criteri concordati.

Art. 3

Tempi e termini dell'accordo

- 3.1. Il presente Protocollo avrà efficacia di sei (6) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà

tacitamente rinnovato per ulteriori sei (6) mesi, salvo espressa volontà contraria delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma - Palazzo Chigi, 28 Settembre 2006

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Vice Ministro

On. Prof. Vincenzo Alfonso VISCO

Per il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali

Il Ministro

Prof.ssa Linda LANZILLOTTA

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Omissis

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

Omissis

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Agenzia del Territorio

e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Premesso

che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 197, prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, che, tenendo conto del protocollo d'intesa da stipularsi tra Agenzia del Territorio e ANCI, individuano i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate;

che, a seguito dell'attivazione della Cabina di regia insediata presso il Ministero dell'Economia e Finanze per il governo dell'iter procedurale finalizzato all'emanazione dei DPCM attuativi, l'ANCI e l'Agenzia del Territorio hanno approfondito le tematiche, sulle quali formulare Ipotesi condivise di soluzioni tecnico-organizzative;

che il processo di decentramento delle funzioni catastali ha tra i suoi obiettivi qualificanti la prosecuzione ed il completamento del censimento dei beni Immobili, anche attraverso il completo recupero dei dati catastali e l'Integrazione della relativa banca dati;

con il presente protocollo viene concordato quanto segue:

Art. 1

Comitati di coordinamento e monitoraggio del processo di Decentramento

1. L'Agenzia del territorio e l'ANCI costituiscono un Comitato paritetico centrale di indirizzo e programmazione e Comitati tecnici a livello regionale al fine di:

- a) attuare le previsioni del presente protocollo;
- b) supportare e coordinare l'avvio del processo di decentramento;
- c) monitorare costantemente la sua evoluzione, con riferimento all'intero sistema catastale nazionale;
- d) definire congiuntamente l'esame e le soluzioni degli elementi criticità che dovessero evidenziarsi;
- e) definire ed organizzare ogni iniziativa atta all'attuazione delle previsioni degli emanandi DPCM previsti dal comma 197, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) supportare le amministrazioni comunali nei processi formativi, di comunicazione ed organizzativi inerenti

l'assunzione e l'esercizio diretto delle funzioni catastali, Il Comitato paritetico centrale si doterà di adeguata organizzazione, anche con eventuale presenza di segreteria tecnica.

La definizione organizzativa e la composizione dei comitati di cui ai commi precedenti sarà oggetto di apposito protocollo da sottoscrivere entro 30 giorni dall'emanazione del primo DPCM.

Art. 2

Opzioni per l'esercizio diretto delle funzioni catastali

Le funzioni catastali esercitabili direttamente dai comuni, in forma singola o associata, sono aggregate secondo le seguenti tre opzioni:

a) Opzione di primo livello:

- 1) consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di misura catastale;
- 2) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
- 3) aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
- 4) riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) Opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

- 1) verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
- 2) confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto Fabbricati;
- 3) verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
- 4) verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto Terreni.

- c) Opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera
- 1) verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 2) verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
 - 3) verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto Terreni;
 - 4) definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

2. A seguito dell'emanazione del DPCM di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla funzione di conservazione degli atti catastali, verranno recepiti nelle convenzioni le modalità specifiche per la conservazione e gestione degli archivi storici catastali di riferimento

3. La tenuta degli archivi cartacei generati dall'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, con particolare riguardo all'opzione di terzo livello, è assicurata dal Comune, aggregazione di comuni o Comunità montana, a far data dall'avvio dell'operatività.

4. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e i comuni che esercitano direttamente le funzioni catastali assicurano e facilitano l'accesso ai documenti archiviati da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo.

Art. 3

Informazioni a supporto delle scelte dei Comuni

1. L'Agenzia del Territorio, entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle quantità di servizi maggiormente significativi erogati nel corso di una annualità e a valenza di territorio comunale, nonché dati di consistenza delle banche dati, sempre con valenza comunale, ed ulteriori utili elementi.

2. Ciascun Comune individua l'opzione ritenuta preferibile e

praticabile in funzione della propria situazione organizzativa e tecnologica, secondo le modalità ed i termini che saranno indicati dal primo DPCM attuativo, stipulando, in ogni caso, con l'Agenzia del Territorio apposita convenzione, in forma singola o associata, finalizzata a regolare i profili di collaborazione corrispondenti al livello di opzione prescelto;

3. I Comuni hanno la facoltà, prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1 comma 197, di convenzionarsi con l'Agenzia del Territorio per l'affidamento alla stessa dell'esercizio di tutte le funzioni catastali. Per questa tipologia di convenzioni, l'Agenzia del Territorio assicurerà la disponibilità del proprio sistema telematico affinché il comune possa erogare servizi autogestiti di consultazione dei dati catastali per il cittadino.

Art. 4

Descrizione delle funzioni e dei processi

1. Le funzioni catastali esercitate dai Comuni, sono descritte analiticamente nell'Allegato A con i corrispondenti processi operativi.

2. I processi operativi sono attuati attraverso i servizi applicativi riportati nell'Allegato B.

Art. 5

Infrastruttura tecnologica

1. L'infrastruttura tecnologica e le relative applicazioni informatiche descritte nell'Allegato B, la banca dati catastale unitaria nazionale e i servizi d'interscambio formano il sistema informativo catastale nazionale, che sarà meglio descritto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 59, comma 5 e art. 60, commi 2 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dallo specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, previsto all'art. 1, comma 198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'infrastrutturazione tecnologica descritta nell'Allegato B,

costituisce il supporto principale del decentramento delle funzioni catastali, con particolare riferimento a:

- a. l'architettura tecnologica del sistema informativo unitario catastale e dei relativi servizi web;
- b. i servizi applicativi per l'esecuzione dei processi di lavoro descritti nell'*Allegato A*;
- c. le caratteristiche ed i requisiti minimi dei collegamenti di rete e delle postazioni di lavoro;
- d. le modalità di addestramento del personale comunale all'utilizzo dei servizi applicativi;
- e. le modalità di erogazione dell'assistenza che l'Agenzia del Territorio garantisce ai Comuni per l'esercizio delle funzioni catastali.

3. Fanno inoltre parte dell'architettura tecnologica a supporto del decentramento delle funzioni catastali i servizi d'interscambio già ora predisposti dall'Agenzia del Territorio e descritti provvisoriamente nella Circolare n. 7 del 15-12-2006 della Direzione dell'Agenzia del Territorio.

4. In attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, l'Agenzia del Territorio e l'ANCI terranno anche conto dei fabbisogni emergenti dalle esperienze comunali ed evidenziati attraverso il monitoraggio e il coordinamento svolto a cura del Comitato Paritetico di cui all'articolo 1.

Art 6

Requisiti per la gestione diretta delle funzioni catastali da parte dei comuni

1. Nel rispetto dell'autonomia decisionale dei comuni sulle forme di gestione per l'assunzione e l'esercizio delle funzioni catastali, i requisiti dimensionali di cui al successivo comma 3 rappresentano il parametro di riferimento per i Comitati tecnici di cui all'articolo 1, ai fini della sostenibilità dell'erogazione dei servizi catastali e dell'esercizio delle funzioni connesse.

2. I requisiti in questione non costituiscono comunque vincolo per l'assunzione delle funzioni catastali in via diretta da parte dei seguenti soggetti che non raggiungono predetti parametri:

- a. Comunità Montane;
- b. comuni capoluogo di provincia, singoli o associati con altri comuni;
- c. comuni che in forma singola o associata raggiungano i limiti dimensionali di cui al successivo comma 3;
- d. comuni singoli o associati in cui è stata condotta una sperimentazione di esercizio delle funzioni catastali che abbia comportato attività di supporto all'aggiornamento catastale (come, a titolo di esempio, i cosiddetti "poli storici", "sportelli evoluti" e "sportelli DE.CA").

I requisiti dimensionali di riferimento, ai sensi del comma 1, sono definiti dal risultato della seguente media ponderata: (numero di unità immobiliari urbane *per 50 più* popolazione residente *per 40 più* numero di particelle del Catasto Terreni non transitate al Catasto Fabbricati per 10) diviso 100. Il valore di tale media ponderata dovrà essere di norma pari a 80,000 e comunque non inferiore a 40.000.

I requisiti dimensionali di riferimento di cui al precedente comma 3 saranno rivisti entro un anno dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

In applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 195, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

Art. 7

Criterio per la ripartizione del personale dell'Agenzia del Territorio

1. La ripartizione a livello territoriale del contingente massimo di personale dell'Agenzia strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, da Individuarsi con gli emanandi DPCM previsti dal comma 197, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà effettuata sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006 a livello nazionale, tenendo conto che le opzioni di primo e di secondo

livello assumono un peso percentuale, rispettivamente pari al 32% e al 55% dell'opzione di terzo livello.

Art. 8

Livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta da parte dei comuni e di gestione con convenzione da parte dell'Agenzia

1. Le parti si danno atto che, in materia di qualità dei servizi erogati, l'Agenzia sta completando l'attivazione, in tutti gli Uffici Provinciali, della *Carta della Qualità dei Servizi* che prevede livelli prestazionali minimi di riferimento. Detti livelli, dovranno essere assicurati dall'Agenzia, nei casi di esercizio delegato di tutte o di parte delle funzioni catastali, e dai comuni che gestiranno direttamente le funzioni;
2. Le singole convenzioni Agenzia/Comune, o unione o aggregazione di comuni, dovranno recepire i livelli predefiniti nella Carta della Qualità.
3. Gli indicatori corrispondenti alle opzioni cui al precedente articolo 2 sono quelli appresso indicati:

a. Indicatori opzione di primo livello:

- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- Tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- Tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni e solo dati amministrativi);
- Tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni e solo dati amministrativi).

- b. Indicatori opzione di secondo livello:
- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
 - Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
 - Tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
 - Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
 - Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
 - Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);
 - Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
 - Tempi di evasione delle richieste di correzione semplici (giorni e solo dati amministrativi);
 - Tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni e solo dati amministrativi).

c. indicatori opzione di terzo livello

- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- Tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- Percentuale di atti di aggiornamento Pregeo approvati in giornata (%);
- Tempi di approvazione atti di aggiornamento Pregeo (giorni Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);

Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni)

- Tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni);
 - Tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni).
4. I Comuni, con riferimento all'ambito di propria competenza, dispongono di tutte le informazioni di monitoraggio gestionale a disposizione dell'Ufficio Provinciale di competenza. L'Agenzia del Territorio, inoltre; fornisce ai Comuni, come già ai propri Uffici Provinciali, la reportistica periodica derivante dall'attività di monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture operative eroganti servizi catastali sul piano nazionale.
 5. I Comuni, che esercitano direttamente le funzioni e l'Ufficio Provinciale territorialmente competente, effettuano rilevazioni di *customer satisfaction* nell'ambito delle iniziative contestualmente promosse dall'Agenzia del Territorio, di norma con cadenza biennale; congiuntamente, verificano altresì, con frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale, le criticità relative alla qualità dei servizi erogati, definendo le azioni di miglioramento da sviluppare per il loro superamento.
 6. Gli obiettivi di qualità, ed i relativi indicatori, definiti annualmente nella Convenzione stipulata tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia del Territorio; verranno resi noti, attraverso comunicazione, ai comuni che gestiscono direttamente le funzioni catastali connesse ai medesimi obiettivi, che riceveranno tali indicazioni compatibilmente con le effettive condizioni locali di esercizio delle funzioni catastali.
 7. Al fine di garantire la piena conoscenza e facilitare il rispetto, da parte dei Comuni, dei programmi, obiettivi ed indicatori di cui ai commi precedenti, l'Agenzia del territorio allegherà alla convenzione da sottoscrivere con

ciascun Comune, aggregazione di Comuni o Comunità montana, gli indicatori di competenza di ciascun Ente Locale e la rispettiva misura della qualità della banca dati di competenza, quest'ultima sulla base di uno schema fondato sulle informazioni disaggregate, ove possibile, correntemente raccolte ai fini del controllo di gestione dell'Agenzia e concordato presso il Comitato Paritetico centrale di cui all'articolo 1.

Art. 9

Modalità di controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento della banca dati catastale unitaria

1. L'Agenzia del territorio espleta a norma dell'articolo 65 del D.Lgs. 112/98, la funzione di controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento della banca dati catastale unitaria, nonché di coordinamento dell'esercizio delle funzioni catastali attribuite allo Stato ed ai Comuni.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l'Agenzia del territorio eseguirà il monitoraggio dell'andamento dei servizi catastali, secondo le indicazioni espresse dal Comitato Paritetico centrale, per tutte le sedi di esercizio delle funzioni, ivi comprese le sedi degli Uffici Provinciali della stessa Agenzia, Nello stesso monitoraggio l'Agenzia del territorio riporterà le evidenze oggettive che potranno emergere dall'esame delle criticità e delle azioni di soluzione intraprese presso i Comitati tecnici regionali di cui all'art. 1.
3. Nel caso in cui le predette criticità non risultassero risolte a seguito di appositi interventi in ambito locale, il Comitato tecnico regionale di competenza porrà la questione al Comitato Paritetico centrale di cui al medesimo art. 1, per l'attivazione degli interventi previsti dalle norme attuative di cui al comma 197, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 Convenzioni

Le convenzioni, che saranno stipulate tra Comune e Agenzia del Territorio, sia nelle diverse ipotesi di opzioni di esercizio diretto, sia nell'ipotesi di affidamento di tutte le funzioni catastali all'Agenzia, avranno i seguenti contenuti:

- a. opzione scelta e conseguenti funzioni esercitate direttamente dal Comune;
- b. risorse umane ed economiche attribuite al Comune in relazione alle funzioni esercitate;
- c. eventuali funzioni rimanenti che vengono assegnate e svolte dall'Agenzia;
- d. indicazione delle modalità di connessione del Comune al Sistema Informativo catastale unitario;
- e. livelli di servizio assunti nella Carta della Qualità dei servizi;
- f. livelli di qualità della banca dati e indicatori di miglioramento previsti dalla Convenzione tra Ministero dell'Economia e Finanze ed Agenzia e prioritarie attività da conseguire a tal fine;
- g. modalità di comunicazione dei nuovi indicatori previsti nelle successive Convenzioni tra Ministero dell'Economia e Finanze ed Agenzia;
- h. modalità di monitoraggio dei livelli di servizio e di adozione delle conseguenti misure;
- i. organizzazione di un eventuale programma formativo per gli operatori del Comune.

Art. 11

Programmi per l'aggiornamento e il miglioramento della qualità dei dati catastali

1. L'Agenzia del Territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale, si impegna ad armonizzare e promuovere le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastale attraverso un programma nazionale d'intervento

articolato per aree e macroaree territoriali, che tiene conto delle iniziative concordate in sede locale. Tale programma, per la parte di pertinenza del comune e di Unione di Comuni, dell'aggregazione di comuni, o della Comunità montana, viene recepito nell'atto convenzionale, se definito al momento della stipula della convenzione; in caso contrario, il programma costituisce apposito documento definita successivamente e connesso all'attuazione della convenzione.

2. Ai fini della definizione del programma in questione, l'Agenzia del Territorio tiene altresì conto delle indicazioni provenienti dai Comitati tecnici di cui all'arte 1, delle esigenze di aggiornamento e miglioramento della qualità dei dati catastali nelle diverse aree territoriali, degli obiettivi fissati nella convenzione in atto tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, in relazione alle seguenti linee guida:

- a. miglioramento della qualità intrinseca del dato catastale;
- b. allineamento tra i dati catastali e le informazioni gestite nei sistemi informativi comunali;
- c. facilitazione della corretta ed efficace azione di controllo fiscale dei Comuni;
- d. incremento del livello di corrispondenza del dato catastale alla realtà territoriale.

Art. 12

Supporto formativo all'assunzione delle funzioni

1. L'ANCI si impegna a predisporre un piano di comunicazione e formazione rivolto ai comuni in ordine agli aspetti procedurali ed ai modelli organizzativi connessi alla gestione diretta delle funzioni catastali.
2. L'ANCI e l'Agenzia del Territorio concordano sulla necessità di attivare, fin dall'avvio del processo di decentramento, fasi di formazione congiunta attraverso incontri e seminari con i Comuni, sia al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale riguardante le modalità di gestione delle funzioni, sia in fase di espletamento iniziale delle funzioni,

3. Inoltre l'Agenzia del territorio, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è chiamata a:
 - a. fornire ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale;
 - b. Rendere disponibili programmi di auto-apprendimento ed auto-valutazione del personale comunale, nelle modalità previste nell'allegato B al presente Protocollo;
 - c. supportare la promozione dello sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale, ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali assunte in gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo a proprio personale esperto;
 - d. erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.

Art. 13

Funzioni - processi di competenza dell'Agenzia del Territorio

L'Agenzia del Territorio, inoltre, espletterà:

- 1) le funzioni-processi analiticamente descritti nell'Allegato A, integralmente per i comuni che hanno deliberato la gestione completa in convenzione e in termini complementari per i comuni che hanno deliberato la gestione diretta delle funzioni-processi di cui alle opzioni di primo, secondo e terzo livello del precedente art. 2;
- 2) le funzioni-processi in materia catastale di competenza dello Stato, tra cui:
 - a. le funzioni proprie di Ente Cartografico dello Stato, di cui alla legge n. 68/1960;
 - b. l'effettuazione di interventi sulla banca dati catastale unitaria nazionale rispondenti alla evoluzione normativa per il miglioramento

- della qualità dell'informazione, anche in relazione alla realtà territoriale, alle esigenze delle amministrazioni centrali e al sistema della fiscalità;
- c. le elaborazioni massive di banche dati di altre pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali per l'aggiornamento e l'allineamento della banca dati catastale unitaria nazionale;
 - d. i servizi tecnologici per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra gli enti della pubblica amministrazione, avvalendosi di norma dei sistemi di interscambio validati nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività;
3. le funzioni-processi di servizio e supporto per tutte le strutture operative eroganti servizi catastali sul piano nazionale, tra cui:
- a. gestione del servizio di assistenza per gli operatori nelle modalità indicate nell'allegato B al presente protocollo di Intesa;
 - b. gestione del servizio di Contact Center (finalizzato alla correzione sulle banche catastali di incoerenze segnalate dai Cittadini via internet, ovvero al ribaltamento sulle strutture territoriali, ove necessario);
 - e. gestione dei servizi telematici per l'aggiornamento e la consultazione delle banche dati da parte di Cittadini, Professionisti ed Enti Pubblici;
 - d. conservazione sostitutiva degli originali degli atti dematerializzati di aggiornamento della base dati catastale;
4. le funzioni - processi che l'evoluzione normativa attribuirà allo Stato e per esso all'Agenzia del Territorio.

Art. 14
Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata decennale e potrà essere aggiornato d'intesa tra le Parti.

Art. 15
Monitoraggio e adeguamento

1. L'Agenzia del Territorio e l'ANCI convengono che l'attuazione del Presente protocollo d'Intesa è oggetto di monitoraggio periodico, attraverso l'attività del Comitato Paritetico di cui all'art. 1, presso il quale saranno altresì valutate le eventuali proposte di adeguamento ed aggiornamento del Protocollo medesimo.

2. L'Agenzia del Territorio e l'ANCI convengono inoltre di individuare nel medesimo Comitato Paritetico centrale di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'intesa la sede naturale nel cui ambito acquisire la collaborazione dei comuni nella definizione della relazione annuale richiesta all'Agenzia del Territorio ai sensi del comma 200, art. 1, della legge 27 dicembre 1996, n. 296.

Roma, 4 giugno 2007

<p>Per Agenzia del Territorio</p> <p>..... IL DIRETTORE (Dr. Mario PICARDI)</p> 	<p>Per ANCI</p> <p>..... A.N.C.I. IL PRESIDENTE</p> 
---	--

Allegati

A. Quadro dei Processi del Sistema integrato di Gestione del Catasto.

B. Requisiti tecnici per l'attivazione del decentramento dei servizi catastali

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007

Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai ensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli

articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le indicazioni contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

Finalità e contenuti del provvedimento

1. Il presente decreto individua le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l'Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte, nell'ambito di quelle conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto, come modificate dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione della relativa banca dati.

Art. 2

Modalità di gestione delle funzioni catastali assegnate ai Comuni

1. I Comuni provvedono alla gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge attraverso una delle seguenti modalità: gestione diretta autonoma, gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative, gestione diretta da parte della Comunità Montana di appartenenza, gestione affidata all'Agenzia del territorio.

2. I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini ed alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, della infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio nell'ambito dei piani di e-government.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati,

nonché le Comunità Montane che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate secondo le opzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproca su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.

4. L'Agenzia del territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane, che abbiano deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo l'opzione di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 3, stipulano apposita convenzione con cui definiscono i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproca su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale, con particolare riferimento all'assistenza ed al supporto operativo che saranno forniti dall'Agenzia del territorio nella fase iniziale della gestione diretta comunale. Nel caso in cui è stata scelta la gestione diretta, singola o associata, di tutte le funzioni catastali, la convenzione ha la finalità di consentire, nella collaborazione reciproca tra le parti, all'Agenzia del territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, ai sensi dei commi 197 e 199 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le convenzioni devono consentire la chiara e distinta individuazione delle rispettive competenze dell'Agenzia del territorio e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, la convenzione richiama i livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualità dei Servizi dell'Agenzia del territorio, come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio.

6. Nel caso in cui il Comune non manifesti la volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni catastali nei termini previsti dall'art. 10, o non sottoscriva la convenzione a seguito della propria delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale

si individua l'opzione di esercizio delle funzioni catastali, si intende operante la convenzione con l'Agenzia del territorio per la gestione affidata di tutte le funzioni catastali.

7. Nei casi di gestione affidata, l'Agenzia del territorio promuove e facilita l'attivazione presso gli uffici comunali del servizio autogestito di consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per le quali le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti.

8. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, definisce lo schema tipo delle convenzioni da adottare.

Art. 3

Funzioni e processi catastali gestibili in forma diretta dai Comuni

1. I Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità ed eventualmente assunte con gradualità crescente, relative al territorio di propria competenza.

2. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni:

a) opzione di primo livello:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;

2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;

3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;

4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;

2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto fabbricati;

3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.

c) opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;

2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;

3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni;

4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.

3. I Comuni assicurano la tenuta degli archivi cartacei relativi all'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, a far data dall'avvio dell'operatività, secondo i parametri ed i livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall'art. 2, comma 5, nonché la conservazione degli atti secondo termini e modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualità della base dati catastale, l'Agenzia del territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale, formula programmi di intervento articolati per aree e macroaree territoriali, da realizzare con iniziative di cooperazione concordate in sede locale con i Comuni, indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del precedente comma 2. I programmi di intervento saranno definiti in coerenza con gli obiettivi fissati nella convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa

Agenzia del territorio, nonché delle priorità definite nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

5. L'espletamento delle funzioni catastali da parte dei Comuni avviene mediante la esecuzione delle attività previste dai corrispondenti processi operativi, che tengono conto delle opportunità connesse al rapporto telematico con l'utenza e fra le amministrazioni. Detti processi sono descritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

Art. 4

Regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi

1. In applicazione del disposto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Agenzia del territorio, con le modalità di cui all'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, provvede ad individuare, nel rispetto delle norme vigenti, le metodologie necessarie alla gestione unitaria e certificata della banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, con riferimento al controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento degli atti, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali.

2. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia del territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai Comuni.

3. I Comuni espletano le funzioni catastali ed erogano i relativi servizi, in forma singola o associata, nel rispetto delle norme vigenti e delle metodologie predette come individuate dalla Agenzia del territorio.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i Comuni rapportano le procedure operative degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del territorio al proprio specifico contesto organizzativo, autonomamente definito per la gestione delle funzioni e dei processi di servizio.

Art. 5

Infrastruttura tecnologica a disposizione dei Comuni

1. Al fine di assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale, i Comuni utilizzano per la gestione dei processi di cui abbiano assunto la gestione diretta, in termini esclusivi e gratuiti, l'infrastruttura tecnologica, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, tramite la Società Generale d'Informatica del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente descritti nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, adottando le previste regole di accesso e di utilizzo ed assicurandone il rispetto.

2. In attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni fruiscono dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio previsto dall'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6

Requisiti dimensionali per la gestione diretta delle funzioni catastali

1. Al fine di garantire i livelli minimi di qualità dei servizi, l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, nel rispetto della loro autonomia decisionale, avviene a seguito della allegazione da parte dei Comuni medesimi dei requisiti, indicati nel Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

Art. 7

Livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta, controlli e misure conseguenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo di decentramento, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualità dei Servizi della Agenzia del territorio, per come adottata dall'Ufficio provinciale di riferimento, nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia del territorio.
2. L'Agenzia del territorio fornisce ai Comuni la reportistica Periodica di specifico interesse, derivante dall'attività di monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture operative eroganti servizi catastali.
3. I Comuni, con riferimento alle attività direttamente gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction nell'ambito delle iniziative periodicamente promosse dall'Agenzia del territorio, di norma con cadenza biennale.
4. Le criticità relative alla qualità dei servizi erogati e le azioni di miglioramento intraprese o da sviluppare per la loro rimozione sono verificate congiuntamente dai Comuni e dall'Agenzia del territorio, attraverso i Comitati tecnici di cui all'art. 1 del Protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, con la frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale.
5. Successivamente alle verifiche congiunte di cui al comma 4, qualora il Comune non rispetti i livelli di servizio definiti per due annualità successive, l'Agenzia del territorio segnala le disfunzioni rilevate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali che, previo parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, invita il Comune a rimuovere le criticità emerse entro un termine determinato.
6. Qualora perduri da parte del Comune il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nell'ambito della convenzione formalizzato nella segnalazione inviata al Ministero dell'economia

e delle finanze, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dispone che l'Agenzia del territorio sostituisca il Comune nell'espletamento delle funzioni gestite direttamente con le modalità convenzionali di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui le criticità rilevate siano superate mediante specifica e motivata attività del Comune, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con proprio provvedimento, dispone il riavvio dell'esercizio delle funzioni catastali secondo le modalità originariamente previste.

Art. 8

Sistemi di controllo della qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti

1. L'Agenzia del territorio effettua il costante adeguamento e controllo della qualità della base dati e dei processi di aggiornamento riguardanti i Comuni convenzionati nelle varie possibilità previste dal presente decreto, secondo i programmi, gli obiettivi e gli indicatori definiti nella convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I Comuni che esercitano le funzioni catastali, in forma diretta, singola o associata, assicurano il costante adeguamento della qualità della base dati e dei processi di aggiornamento di propria competenza, in applicazione degli standard individuati nella convenzione stipulata con l'Agenzia del territorio.

Art. 9

Supporto formativo all'assunzione delle funzioni

1. L'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, promuovono incontri e seminari con i Comuni al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale riguardante le modalità di gestione delle funzioni. A tale scopo, il soggetto costituito dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 22 novembre 2005 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art.

7 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 può impiegare le somme di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale per attività di supporto formativo e informativo ai Comuni, anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni catastali e sugli aspetti organizzativi e gestionali ad essa collegati.

2. L'Agenzia del territorio, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.

3. L'Agenzia del territorio provvede ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.

Art. 10

Modalità e termini di espressione e comunicazione delle scelte comunali

1. Entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i Comuni provvedono ad inviare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), all'Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante la modalità con cui intendono esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali assegnate, con riferimento alle opzioni di cui agli articoli 2 e 3; entro e non oltre i successivi 90 giorni l'Agenzia del territorio e i Comuni, in forma singola o associata o attraverso le Comunità Montane e Unioni di Comuni, procedono alla sottoscrizione della convenzione.

2. I Comuni che abbiano optato per l'esercizio in forma diretta

associata delle funzioni catastali, sono tenuti ad inviare all'Agazia del territorio, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, tutti gli atti richiesti dall'ordinamento vigente per le forme di gestione associata previste dai Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «testo unico degli enti locali». I Comuni che intendono gestire la funzione in forma diretta associata devono altresì indicare nella delibera consigliare adottata il Comune al quale destinare le risorse di cui all'art. 11 ad essi spettanti ai sensi del presente decreto.

3. L'Agazia del territorio acquisisce le deliberazioni pervenute al fine di giungere nei termini previsti alla sottoscrizione della convenzione.

4. L'Agazia del territorio predisporre, per ciascuna provincia, la mappatura delle scelte gestionali comunali, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, anche al fine della programmazione necessaria in ordine alla ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie e di personale, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla mappatura è acquisito il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

5. I Comuni che non abbiano deliberato nei termini di cui al comma 1, ovvero che abbiano deliberato l'assunzione della gestione diretta delle funzioni di cui all'art. 3, possono deliberare entro il 15 luglio 2009 l'esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni, che potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

Art. 11

Modalità e criteri per l'assegnazione di risorse e la loro correlazione con le funzioni assunte

1. Le risorse finanziarie del bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come

specificato nella annessa tabella A e saranno attribuite ai Comuni con le seguenti modalità:

a) per le spese variabili di produzione, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell'Agenzia del territorio, nel limite complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari ad euro 5.629.000, di un importo in ragione del numero di dipendenti dell'Agenzia trasferiti o distaccati e quantificato in 1900 euro pro capite, secondo le stime di cui alla tabella A;

b) per la conduzione dei locali, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell'Agenzia del territorio, di un importo determinato nel limite massimo complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, pari a euro 15.404.000, secondo le stime di cui alla tabella A, a condizione dell'effettivo subentro dei Comuni nei locali stessi;

c) per tutti gli altri oneri derivanti dalle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, si provvederà ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 296 del 2006 mediante attribuzione di quota parte dei tributi speciali catastali in misura variabile, di norma, dal 5 al 15%, nel limite massimo complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore a euro 25.000.000 annui.

2. In applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del comma 197 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della attribuzione di risorse finanziarie ai Comuni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 6.1.2.10 - Agenzia del territorio - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2007.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro la data del 30 giugno 2007, allo scopo di finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, ai sensi dell'art. 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, con particolare riferimento al miglioramento della qualità della banca dati, vengono individuate

ulteriori risorse correlate alle opzioni prescelte nell'esercizio delle funzioni catastali.

4. L'Agenzia del territorio e l'ANCI, anche sulla base degli elementi forniti dai Comitati tecnici costituiti a livello regionale, formulano, in relazione alle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni ai sensi dei precedenti comma 1, lettera c) e comma 3.

5. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto ad attribuire le risorse finanziarie di cui al comma 1 lettere a) e b) nonché, nel limite complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore ad euro 25 milioni annui, le risorse di cui all'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle proposte di cui al precedente comma 4.

6. Il contingente di personale strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è individuato nella annessa tabella B, nella misura massima di 2.955 unità.

7. L'attribuzione delle risorse finanziarie, relative al predetto personale, avrà luogo mediante trasferimento, da parte dell'Agenzia del territorio, di un importo in euro, per ciascuna unità di personale, corrispondente alla media delle retribuzioni dei diversi livelli di personale interessati, sulla base dei dati ufficiali forniti dall'Agenzia stessa. L'attribuzione di risorse finanziarie non avrà luogo nel caso in cui la messa a disposizione del personale avverrà mediante l'istituto del distacco.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 1, verranno individuate le unità di personale da trasferire o distaccare ai Comuni in relazione alle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 3, comma 2. Nel medesimo decreto sono definiti i criteri per l'individuazione del personale da assegnare ai comuni, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 1,

comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 121

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Agenzia del Territorio

e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

Premesso

che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 197, prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, tenendo conto del protocollo d'intesa da stipularsi tra Agenzia del Territorio e ANCI, individuano i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate;

che, a seguito dell'attivazione della Cabina di regia insediata presso il Ministero dell'Economia e Finanze per il governo dell'iter procedurale finalizzato all'emanazione dei DPCM attuativi, l'ANCI e l'Agenzia del Territorio hanno approfondito le tematiche, sulle quali formulare ipotesi condivise di soluzioni tecnico-organizzative;

che il processo di decentramento delle funzioni catastali ha tra i suoi obiettivi qualificanti la prosecuzione ed il completamento del censimento dei beni immobili, anche attraverso il completo recupero dei dati catastali e l'integrazione della relativa banca dati;

che, il protocollo d'intesa stipulato in data 4 giugno 2007 prevede, entro 30 giorni dalla emanazione del primo DPCM, la sottoscrizione di apposito protocollo tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, per la definizione organizzativa e la composizione del Comitato paritetico centrale e dei Comitati tecnici a livello regionale;

che, in data 14-06-2007 è stato emanato il primo DPCM; con il presente protocollo

concordano quanto segue:

Art. 1 Finalità

Il Comitato paritetico centrale ed i Comitati tecnici a livello regionale sono costituiti al fine di attuare le previsioni del protocollo di intesa Agenzia del Territorio - ANCI stipulato in data 4 giugno 2007;

supportare e coordinare l'avvio del processo di decentramento;

monitorare costantemente la sua evoluzione, con riferimento all'intero sistema catastale nazionale;

definire congiuntamente l'esame e le soluzioni degli elementi di criticità che dovessero evidenziarsi;

definire ed organizzare ogni iniziativa atta all'attuazione delle previsioni dei DPCM previsti dal comma 197, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

supportare le amministrazioni comunali nei processi formativi, di comunicazione ed organizzativi inerenti l'assunzione e l'esercizio diretto delle funzioni catastali.

Art. 2 Definizione organizzativa del Comitato paritetico centrale

Il Comitato, che ha sede presso l'Agenzia del territorio di Roma si riunisce, su convocazione del Segretario, di norma con cadenza trimestrale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di una delle parti.

Il Comitato opera con il supporto di una Segreteria Tecnica formata da quattro componenti, designati rispettivamente dall'Agenzia e dall'ANCI Nazionale.

Art. 3

Composizione e durata del Comitato paritetico centrale

Il Comitato paritetico centrale è costituito da tre componenti designati dall'Agenzia e da tre componenti designati dall'ANCI Nazionale entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Sono membri di diritto del Comitato paritetico centrale il Direttore dell'Agenzia ed il delegato dal Presidente dell'ANCI in materia di decentramento delle funzioni catastali.

Le riunioni del Comitato sono presiedute, a turno, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'Agenzia.

Nel caso di impedimento di uno o più componenti, l'Agenzia e l'ANCI provvederanno alla relativa sostituzione.

Il Comitato e la segreteria tecnica durano in carica un anno.

Art. 4

Funzioni del Comitato paritetico centrale

Il Comitato paritetico centrale:

- coordina, sulla base delle direttive fornite dall'Agenzia e dall'ANCI, le attività dei Comitati tecnici regionali;
- fornisce il proprio parere all'Agenzia ed all'ANCI, sulla base dei requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 6 del Protocollo d'intesa soprarichiamato, circa le forme di gestione per l'assunzione dell'esercizio delle funzioni catastali, ai fini della sostenibilità della erogazione dei servizi catastali e dell'esercizio delle funzioni connesse;
- in riferimento alle finalità riportate al precedente art. 1, formula proposte per l'attività di monitoraggio e coordinamento di cui l'Agenzia del Territorio e l'ANCI potranno tenerne conto in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati;

- valuta le eventuali proposte di adeguamento ed aggiornamento del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 giugno 2007, riferendo all'Agenzia del Territorio ed all'ANCI;
- Collabora con l'Agenzia del Territorio al fine di agevolare le attività necessarie per effettuare il monitoraggio dell'andamento dei servizi catastali per tutte le sedi di esercizio delle funzioni, in analogia con quelli erogati presso le sedi degli Uffici Provinciali della stessa Agenzia;
- acquisisce le segnalazioni dal Comitato tecnico regionale di competenza, nel caso in cui le criticità rilevate non risultino risolte in ambito locale, attivando gli interventi previsti dal dpcm del 14/06/2007 art. 7, comma da 4 a 6;
- fornisce il proprio contributo all'Agenzia del Territorio per la definizione di uno schema fondato sulle informazioni disaggregate, ove possibile, correntemente raccolte ai fini del controllo di gestione dell'Agenzia, sulla base del quale stabilire la misura della qualità della banca dati di ciascun Ente Locale e gli indicatori di competenza, allegati dall'Agenzia del territorio alla convenzione da sottoscrivere con ciascun Comune, aggregazione di comuni o Comunità montana, al fine di garantire la piena conoscenza e facilitare il rispetto, da parte dei comuni medesimi, dei programmi, obiettivi ed indicatori di cui al Protocollo d'intesa del 4 giugno 2007;
- collabora per la definizione della relazione annuale richiesta all'Agenzia del Territorio ai sensi del comma 200, art. 1, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, come convenuto tra l'Agenzia del Territorio e l'ANCI;
- fornisce le indicazioni all'Agenzia del Territorio e all'ANCI, ai fini della definizione del programma nazionale di intervento, articolato per aree e macroaree territoriali, finalizzato ad armonizzare e promuovere le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dei dati catastali, sulla base delle relazioni prodotte dai Comitati tecnici regionali, per

tenere conto anche delle iniziative concordate in sede locale.

Art. 5

Definizione organizzativa dei Comitati tecnici regionali

Il Comitato regionale, che di norma ha sede presso la Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, si riunisce, su convocazione del Segretario, di norma con cadenza bimestrale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 6

Composizione dei Comitati tecnici regionali

Il Comitato regionale è costituito da tre componenti nominati dall'Agenzia e da tre componenti nominati dall'ANCI sentite le Anci regionali e dura in carica un anno.

Per le Regioni aventi un numero di Province superiore a cinque, il numero dei componenti dei Comitati regionali può essere aumentato fino ad un massimo di cinque, designati rispettivamente da Agenzia del Territorio e ANCI nazionale sentite le ANCI regionali.

Le riunioni del Comitato sono coordinate alternativamente e, quindi, a turno, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'Agenzia.

Nel caso di impedimento di uno o più componenti, l'Agenzia e l'ANCI provvederanno alla relativa sostituzione.

Art. 7

Funzioni dei Comitati tecnici regionali

I Comitati tecnici regionali:

1. supportano il processo di scelta dei Comuni, organizzando, di concerto con la Direzione Regionale dell'Agenzia e con le strutture regionali dell'ANCI, incontri e seminari, secondo le indicazioni del Comitato paritetico centrale;

2. segnalano al Comitato paritetico centrale, gli elementi necessari per formulare, in relazione alle effettive situazioni logistico - operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni, ai sensi del comma 4, art. 11, del DPCM del 14/06/2007;
3. esaminano le criticità emerse e le azioni risolutive intraprese, ovvero le propongono ai soggetti gestori delle funzioni catastali di aggiornamento e consultazione, al fine del monitoraggio dell'andamento dei servizi catastali, secondo le indicazioni comunicate dal Comitato paritetico centrale, per tutte le sedi di esercizio delle funzioni, in analogia con quelli erogati presso le sedi degli Uffici Provinciali;
4. nei casi in cui le predette criticità non risultassero risolte a seguito di appositi interventi in ambito locale, il Comitato tecnico regionale di competenza porrà la questione al Comitato paritetico centrale, per l'attivazione degli interventi previsti dal dpcm del 14/06/2007 art. 7, comma da 4 a 6.

I comuni e l'Agenzia del Territorio, attraverso i Comitati tecnici regionali, verificano congiuntamente le criticità relative alla qualità dei servizi erogati e le azioni di miglioramento intraprese o da sviluppare per la loro rimozione, con la frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale.

Art. 8

Programmi per l'aggiornamento e il miglioramento della qualità dei dati catastali

L'Agenzia del Territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale, si impegna a promuovere le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastale attraverso un programma nazionale d'intervento articolato per aree e macroaree territoriali, armonizzandole con le iniziative concordate in sede locale. Tale programma, se definito al momento della stipula della convenzione,

viene recepito in essa per la parte di pertinenza del comune, dell'aggregazione di comuni, o della Comunità montana; se definito successivamente alla stipula della convenzione, il programma costituisce apposito documento connesso all'attuazione della stessa. A tal fine l'Agenzia provvede a trasmettere il programma al comune interessato, per la parte di pertinenza, come stabilito al comma 1, art. 11 del Protocollo d'intesa del 4 giugno 2007.

Ai fini della definizione del programma in questione, l'Agenzia del Territorio tiene altresì conto delle indicazioni provenienti, sia dal Comitato paritetico centrale, sia dai Comitati tecnici regionali, delle esigenze di aggiornamento e miglioramento della qualità dei dati catastali nelle diverse aree territoriali, degli obiettivi fissati nella convenzione in atto tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, in relazione alle seguenti linee guida:

- miglioramento della qualità intrinseca del dato catastale;
- allineamento tra i dati catastali e le informazioni gestite nei sistemi informativi comunali;
- facilitazione della corretta ed efficace azione di controllo fiscale dei Comuni;
- incremento del livello di corrispondenza del dato catastale alla realtà territoriale.

Art. 9 Durata

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di un anno.

Art. 10 Spese di funzionamento dei Comitati

Per il funzionamento del Comitato paritetico centrale e dei Comitati tecnici regionali non sono previsti oneri a carico dell'Agenzia e dell'ANCI, fatto salvo il rimborso delle spese per eventuali missioni, da liquidarsi a carico, rispettivamente, dell'Agenzia e dell'ANCI.

Roma, 17 luglio 2007.

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

Omissis

206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Omissis

280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare

riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

Omissis

357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della

Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 2, comma 66, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali;

Visto l'articolo 1, commi 194 – 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

Visto l'articolo 1 commi 206, 280, 281 e 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Alfonso Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 "Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e relativi allegati;

Considerate le indicazioni contenute nei protocolli d'intesa sottoscritti dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 e in data 17 luglio 2007;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Prevvia consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

(Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse umane)

1. Il contingente di personale necessario all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato dall'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 nella misura massima di 2.955 unità, è ripartito a livello territoriale, sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006, tenendo conto che le opzioni a) e b) assumono un peso percentuale rispettivamente pari al 32 per cento e al 55 per cento dell'opzione c), equivalente alla misura massima sopra indicata, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
2. L'Agenzia del territorio, entro 45 giorni dall'emanazione del parere della Conferenza Stato—città ed autonomie locali sulla mappatura delle scelte gestionali comunali, prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, provvede ad individuare, per ciascun Ufficio Provinciale, il contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione in relazione alla tipologia di opzione esercitata e alla distribuzione del personale per area e profilo professionale, tenendo conto dei vincoli connessi allo svolgimento dei compiti e al mantenimento dei livelli di servizio per ciascuna sede. Il contingente di personale individuato non può comunque essere di norma inferiore al numero di unità risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 a quello delle unità effettivamente impiegate nei servizi catastali in ciascun Ufficio Provinciale alla data del 31 dicembre 2006.
3. L'individuazione dei predetti contingenti è determinata dall'Agenzia del territorio, sulla base dei pareri dei Comitati tecnici regionali territorialmente competenti,

acquisiti tramite il Comitato paritetico centrale, costituiti in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 17 luglio 2007, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, anche a seguito di apposite valutazioni di impatto organizzativo.

4. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui all'opzione a) di norma non è prevista l'assegnazione ai Comuni o loro aggregazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, di personale con profilo professionale di tipo tecnico. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui alle opzioni b) e c) il contingente di personale che può essere messo a disposizione è ripartito tra personale tecnico e personale amministrativo in misura proporzionale alla distribuzione tra professionalità tecniche e amministrative del personale adibito allo svolgimento delle funzioni catastali presente nell'Ufficio Provinciale di appartenenza.
5. La mappatura delle scelte gestionali e la individuazione dei contingenti di personale assegnabile ai Comuni, o alle aggregazioni di cui al comma 4, saranno oggetto di verifica complessiva, a livello nazionale, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 4 giugno 2007, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 comma 197, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
6. Entro trenta giorni dalla individuazione del contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione dei Comuni o delle aggregazioni di cui al comma 4, ai sensi del precedente comma 2, l'Agenzia del territorio pubblica presso ciascun Ufficio Provinciale e sulla propria rete intranet: l'elenco dei Comuni o delle aggregazioni di cui al comma 4, di destinazione, sulla base delle opzioni esercitate; il numero di dipendenti che può essere messo a disposizione per ciascun Comune o

aggregazione di cui al comma 4, ripartito per area e profilo professionale di appartenenza; le modalità di manifestazione delle preferenze da parte del personale per la destinazione e la forma di assegnazione.

7. L'assegnazione avviene mediante trasferimento ovvero distacco temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il distacco con mantenimento del posto in organico del personale è disciplinato ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 15 dicembre 2009, a seguito delle scelte esercitate dai comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, è determinata la durata massima del distacco. In sede di prima applicazione la durata del distacco è prevista in due anni con la possibilità di rinnovo di uno.
8. Il personale interessato addetto ai servizi catastali, di cui al comma 4, presenta all'Ufficio di appartenenza, entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 6, domanda di trasferimento o distacco presso un Comune o aggregazione di cui al comma 4, compresi nell'elenco di cui al comma 6, indicando una o più sedi nell'ambito della propria provincia, e in subordine regione, in ordine di preferenza tra quelle individuate. L'Agenzia del territorio può eccezionalmente accettare richieste volontarie di distacchi interregionali avanzate da dipendenti.
9. Se le domande di distacco o di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Agenzia del territorio, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative predispone una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
10. Nel caso in cui le domande di trasferimento o di distacco risultino inferiori al contingente individuato per ciascuna

tipologia in ciascuna sede, esaurite le procedure di cui al comma 8, l'Agazia del territorio procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'individuazione del personale da assegnare mediante distacco temporaneo, nell'ambito provinciale, per Comuni o aggregazioni di cui al comma 4, predisponendo graduatorie tra il personale addetto ai servizi catastali che non ha manifestato interesse, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

11. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 9 e 10 provvede la Direzione regionale dell'Agazia territorialmente competente.
12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione delle risorse umane è effettuata con provvedimenti del Direttore dell'Agazia del territorio, nei casi di distacco, ovvero del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nei casi di trasferimento. Detti provvedimenti contengono gli elenchi del personale da assegnare su base provinciale, le relative risorse finanziarie e il termine entro il quale il personale medesimo prende servizio presso il Comune o l'ente capofila di destinazione.
13. Nel caso di trasferimento del personale al Comune, o aggregazione di cui al comma 4, si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007. Attraverso lo strumento della convenzione Agazia del territorio/Comuni o aggregazioni di cui al comma 4, sono disciplinate le modalità di trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento, nel rispetto delle procedure di contrattazione vigenti, delle quote di retribuzione accessoria di risultato (premio di professionalità e premio di produttività) prevista dalla

contrattazione integrativa di Agenzia, correlate al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'economia e delle finanze da riferire ai Comuni/aggregazioni di cui al comma 4.

14. La equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale dell'Agenzia del territorio e i corrispondenti livelli presso gli enti locali, a seguito di trasferimento, è individuata nella tabella B. Al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.
15. In caso di distacco del personale assegnato ai Comuni, al personale medesimo viene assicurato il mantenimento dell'istituto della retribuzione accessoria di risultato (premio di professionalità e premio di produttività) correlata al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di risultato. La relativa quota è definita in sede di contrattazione integrativa di Agenzia, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali, tenuto conto dell'articolo 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e degli obiettivi fissati nel sistema delle convenzioni Ministero dell'economia e delle finanze/Agenzia del territorio e Agenzia territorio/Comuni.
16. L'Agenzia del territorio provvede semestralmente a trasmettere all'ANCI gli elenchi relativi alla quantità del personale assegnato ai Comuni su base provinciale, corredati dai dati relativi alle retribuzioni complessive ed agli oneri previdenziali.
17. Le modalità di incentivazione della mobilità territoriale del personale dall'Agenzia del territorio da distaccare ai Comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in sede di contrazione integrativa dell'Agenzia del territorio con le Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 9, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Agenzie

fiscali per il quadriennio 2002 - 2005, utilizzando le risorse previste dall'articolo 1, comma 280 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 357, della stessa legge.

18. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, il personale distaccato presso un Comune, o aggregazione di cui al comma 4, in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è di norma destinato, nell'ambito della organizzazione dell'ente medesimo, alle funzioni in base alle quali il distacco è disposto, comunque correlate all'esercizio delle funzioni catastali.
19. In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale distaccato presso un Comune o aggregazione di cui al comma 4, si procede al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie al Comune o all'aggregazione, secondo le modalità previste dal successivo comma 20.
20. Nel caso in cui al Comune o un'aggregazione di cui al comma 4, al termine delle procedure di cui al presente decreto, sia assegnato un contingente di personale inferiore a quello necessario all'esercizio delle funzioni catastali, individuato sulla base delle scelte opzionali e dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolti nel 2006, si procede al trasferimento al Comune o all'aggregazione di cui al comma 4, delle risorse finanziarie corrispondenti al personale non assegnato, con le modalità, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; ai predetti fini, per effettive esigenze organizzative, potranno essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, nella misura stabilita dall'Agenzia del territorio di concerto con l'ANCI nell'ambito del Comitato paritetico centrale, una quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente del Consiglio di Ministri 14 giugno 2007, e comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

***Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007***

Regione	Provincia	Opz. C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
Abruzzo	Chieti	27	15	9
	L'aquila	40	22	13
	Pescara	24	13	8
	Teramo	23	13	7
		114	63	37
Basilicata	Matera	19	10	6
	Potenza	23	13	7
		42	23	13
Calabria	Catanzaro	24	13	8
	Cosenza	38	21	12
	Crotone	10	6	3
	Reggio Calabria	34	19	11
	Vibo Valentia	8	4	3
		114	63	37
Campania	Avellino	35	19	11
	Benevento	40	22	13
	Caserta	44	24	14
	Napoli	79	43	25
	Salerno	62	34	20
		260	142	83

**Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007**

Regione	provincia	Opz.C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
E. Romagna	Bologna	25	14	8
	Ferrara	15	8	5
	Forlì-Cesena	19	10	6
	Modena	17	9	5
	Parma	20	11	6
	Piacenza	17	9	5
	Ravenna	13	7	4
	Reggio Emilia	20	11	6
	Rimini	12	7	4
		158	86	49
Friuli V.G	Gorizia	18	10	6
	Pordenone	19	10	6
	Trieste	18	10	6
	Udine	38	21	12
			93	51
Lazio	Frosinone	39	21	12
	Latina	34	19	11
	Rieti	18	10	6
	Roma	191	109	63
	Viterbo	20	11	6
		302	170	98

***Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007***

Regione	Provincia	Opz. C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
Liguria	Genova	44	24	14
	Imperia	23	13	7
	La Spezia	23	13	7
	Savona	22	12	7
		112	62	35
Lombardia	Bergamo	24	13	8
	Brescia	39	21	12
	Como	23	13	7
	Cremona	15	8	5
	Lecco	12	7	4
	Lodi	11	6	4
	Mantova	17	9	5
	Milano	68	37	22
	Pavia	27	15	9
	Sondrio	16	9	5
	Varese	29	16	9
		281	154	90
Marche	Ancona	25	14	8
	Ascoli Piceno	21	12	7
	Macerata	24	13	8
	Pesaro e Urbino	19	10	6
		89	49	29

***Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007***

Regione	Provincia	Opz. C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
Molise	Campobasso	24	13	8
	Isernia	19	10	6
		43	23	14
Piemonte	Alessandria	33	18	11
	Asti	21	12	
	Biella	12	7	4
	Cuneo	40	22	13
	Novara	20	11	6
	Torino	61	34	20
	Verbano cusio ossola	11	6	4
	Vercelli	19	10	6
		217	120	71
Puglia	Bari	88	48	28
	Brindisi	19	10	6
	Foggia	67	37	21
	Lecce	51	28	16
	Taranto	26	14	8
		251	137	79

***Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007***

Regione	Provincia	Opz. C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
Toscana	Arezzo	24	13	8
	Firenze	42	23	13
	Grosseto	18	10	6
	Livorno	18	10	6
	Lucca	27	15	9
	Massa Carrara	12	7	4
	Pisa	24	13	8
	Pistoia	18	10	6
	Prato	15	8	5
	Siena	17	9	5
			215	118
Umbria	Perugia	29	16	9
	Terni	16	9	5
		45	25	14
Valle d'Aosta	Aosta	16	9	5
		16	9	5

***Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007***

Regione	Provincia	Opz. C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
Sardegna	Cagliari	50	28	16
	Nuoro	17	9	5
	Oristano	16	9	5
	Sassari	31	17	10
		114	63	36
Sicilia	Agrigento	29	16	9
	Caltanissetta	17	9	5
	Catania	56	31	18
	Enna	16	9	5
	Messina	47	26	15
	Palermo	68	37	22
	Ragusa	17	9	5
	Siracusa	24	13	8
	Trapani	28	15	9
		302	165	96

***Allegato A: ripartizione a livello provinciale del contingente di
2955 unità di cui all'arti. 11 comma 6 DPCM 14/06/2007***

Regione	Provincia	Opz. C	Opz. B 55%Opz. C	Opz.A 32%Opz.C
Veneto	Belluno	14	8	4
	Bolzano			
	Padova	31	17	10
	Rovigo	19	10	6
	Trento			
	Treviso	31	17	10
	Venezia	28	15	9
	Verona	36	20	12
	Vicenza	28	15	9
		187	102	60
		2.955	1.625	946

